SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 19 ottobre 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 15 ottobre 2009.

Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti. (Decreto n. 781). *(09A12268)* . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 15 ottobre 2009.

Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti. (Decreto n. 782). *(09A12269)* Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Tione degli Abruzzi e nomina del commissario straordinario. *(09A12115)* Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Volturara Irpina e nomina del commissario straordinario. *(09A12116)*. . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Monterosso Calabro e nomina del commissario straordinario. *(09A12117)* . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Cerzeto. *(09A12118)* . . . . Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Alimadhi Gentian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(09A12139)* . . . . Pag. 11

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 30 settembre 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Megamiliardario on line». *(09A12203)* . Pag. 12

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 17 settembre 2009.

Determinazione del saggio di interesse da corrispondere per l'utilizzo degli avanzi delle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali per l'esercizio 2008. *(09A12109)* Pag. 14

DECRETO 5 ottobre 2009.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Rovigo. *(09A12141)* . . Pag. 15

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Agricola Sempreverde», in Matera e nomina del commissario liquidatore. *(09A12104)* . . . . Pag. 15

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Centro Servizi Società cooperativa a responsabilità limitata», in Potenza e nomina del commissario liquidatore. *(09A12105)* . . Pag. 16

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Arte Mobili - Società cooperativa», in Matera e nomina del commissario liquidatore. *(09A12106)* . . . . Pag. 16

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della cooperativa «Co.La.De.Sp. – Cooperativa Lavoratori dello Spettacolo – Società cooperativa a r.l.», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore. *(09A12143)* Pag. 17

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento come organizzazione di produttori alla «Organizzazione dei produttori della pesca di Trapani - Consorzio di società cooperative a r.l.», in Trapani. *(09A12108)* . . . Pag. 17

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento come organizzazione di produttori della pesca, alla «Organizzazione di produttori ittici sulla rotta di Ulisse, Società consortile a r.l.», in Salerno. *(09A12147)* . Pag. 18

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2009.

Prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per l'anno 2010. *(09A12135)* . . . . Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Assegnazione di risorse per il finanziamento di interventi di ricostruzione e delle altre misure a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 (articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009). (Deliberazione n. 35/2009). *(09A12202)*. . . . . Pag. 19

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001): prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino tratta 4 Lingotto - Bengasi (CUP J34C03000000001). Progetto definitivo e assegnazione definitiva finanziamento. *(09A12206)*. . . . . Pag. 21
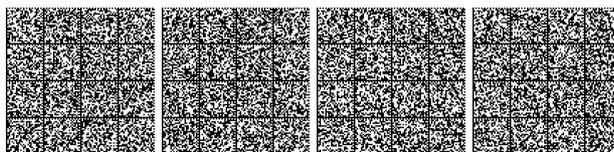
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Revoca, su rinuncia, dell'abilitazione all'organismo «A.N.C.C.P. S.r.l.», ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio». *(09A12103)* . . . . Pag. 37

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto dei lavori di dragaggio specchi d'acqua Molo Ichnusa Porto di Cagliari, presentato dall'Autorità portuale di Cagliari, in Stazione Marittima Molo Sanità. *(09A12110)* . . . . Pag. 37

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 190

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rapala Joanna Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11633)*

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Furmanczuk Anna Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11634)*

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cynk Agnieszka Barbara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11635)*

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Babicka Bozena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11636)*

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Todorova Kirilova Silviya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11637)*

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgieva Tihomirova Zdravka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11638)*

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoyneva Nadezhda Deyanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11639)*

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mavrodieva Georgieva Angelina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11640)*

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Apostolova-Dimova Antoaneta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11641)*

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sirakova Nikolinka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11642)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kovacs Janos Robertnè, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11643)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudori Irina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera pediatrica. *(09A11644)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Craciun Popa Lidia Vali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11645)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Noje Claudia Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11646)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Berea - Iorga Natalia Cerasela, coniugata Iorga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11647)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moisiuc Lia Luiza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11648)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Morariu Eugenia Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11649)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zdrenghea - Ionescu Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11650)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Patrutoiu Liviana Gabriela, coniugata Ilie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11651)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Istrate Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11652)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Milos Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11653)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lionte Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11654)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgescu Lucretia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11655)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Suarez Ribera Maria Gueida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11656)*

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tsacheva Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11657)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Livadariu Elena Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11658)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Arce Bazoalto Leydi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11659)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Negretty Chiri Lidia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11660)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jaita Huaquipa Rosa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11661)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Maija Apase Jose Miguel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11662)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mares Tatiana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11663)*

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lasc Irina Dorica, coniugata Racheleanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11664)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Prieto Gonzalez Yoanka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11665)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ygzaw Desta Abeba, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11666)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Condori Chavez Mercedes Yobanka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11667)*
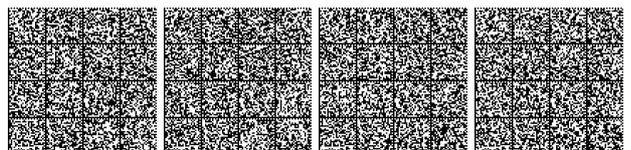
DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Frehiwot Ghirmay Habte, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11668)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jose Filmon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11669)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vargas Aldana Nancy Esther, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11670)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Peredo Martinez Karem Mabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11671)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Minu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11672)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Figueroa Ventura Mario, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11673)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Petros Dirar Almaz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11674)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Medrano Carrion Saida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11675)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Quito Flores Claudia Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11676)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Seminario Farias Heidi Vanessa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11677)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Palomino Robles Edith Liz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11678)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Clemente Vargas Gladys Irene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11679)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Torrealva Salhue Marisela Yolanda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11680)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramos Arretea De Yurivilca Lourdes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11681)*

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Castellanos Cordova Yohana Elida Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11682)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chellapandi Thanalakshmi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11683)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sequeira Irene Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11684)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alcocer Salazar Mirian Elisabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11685)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosa Banesa Salas Caceres, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11686)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bustinza Lopez Glicerio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11687)*
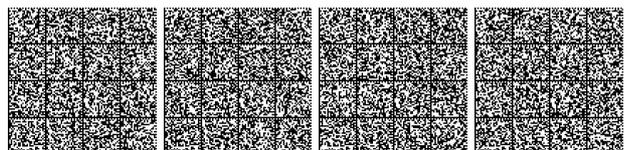
DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Huamanchau Aramburu Elva Noelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11688)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Reyes Ricaldi Christian Kei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11689)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aguilar Safora Yessenia Nancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11690)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Blahova' Jitka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11691)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pazderova' Jarmila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11692)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Casquino Chacon Hugo Lizandro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11693)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Philip Anil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11694)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Manayampilly George Jimmy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11695)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Peter Jisha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11696)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Perumayan Kurian Sunitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11697)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cabezas Hurtado Isabel Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11698)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Comelli Jean Carlos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11699)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Devasia Ansilet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11700)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Leebamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11701)*

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Quispe Herencia Ubaldina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11702)*

DECRETO 23 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra John Deepa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11703)*

DECRETO 23 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moran Macias Manuela Gregoria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11704)*

DECRETO 23 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Condori Canaviri Fanny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11705)*

DECRETO 23 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nuamah Mary, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11706)*

DECRETO 23 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Neblett Rodriguez Yanitza Itzel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11707)*

DECRETO 23 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nahiz Fatiha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11708)*

DECRETO 23 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Apaza Arapa Marleny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11709)*

DECRETO 23 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Vanaguru Lingaraju Sudharshan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11710)*

DECRETO 23 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Suja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11711)*
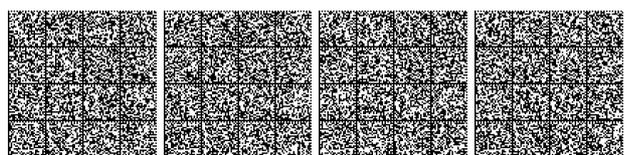
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 15 ottobre 2009.

Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti. (Decreto n. 781).

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 aprile 1988, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 16 maggio 1988, n. 420, e successive modificazioni;

Viste le risultanze della riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'11 marzo 2009;

Vista la deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 7 luglio 2009, con la quale sono stati modificati gli articoli 12 e 154 del Regolamento della Camera dei deputati ed è stato introdotto l'art. 153-*ter* del medesimo Regolamento;

Vista la deliberazione n. 77 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 6 ottobre 2009, concernente modifiche al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 77 del 6 ottobre 2009, concernente modifiche al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti.

Al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, il cui testo coordinato è allegato al presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3:

1) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte della Commissione giurisdizionale. L'incarico di componente della Commissione giurisdizionale è incompatibile con quello di membro del Governo e di componente del Consiglio di giurisdizione di cui all'art. 2 del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti»;

2) il comma 5 è abrogato;

b) All'art. 5:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alle udienze della Commissione sono ammesse, con diritto di interloquire, soltanto le parti che vi abbiano fatto richiesta. Il Presidente della Commissione può disporre, su richiesta di parte, la pubblicità dell'udienza»;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. La segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale conserva tutti gli atti della Commissione. Chiunque può consultare il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori ed estrarne copia. Nelle copie è omessa l'indicazione dei dati identificativi delle persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 possono altresì consultare presso la segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale il ruolo generale dei ricorsi presso gli Organi di tutela giurisdizionale»;

c) L'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Impugnazione delle decisioni della Commissione giurisdizionale avanti al Collegio d'appello)* – 1. Avverso le sentenze della Commissione giurisdizionale è ammessa impugnazione al Collegio d'appello, che giudica in via definitiva la controversia.

1-*bis*. L'impugnazione non sospende di diritto gli effetti della sentenza di primo grado. L'appellante, con lo stesso atto d'impugnazione, ha facoltà di presentare al Collegio d'appello istanza di sospensione, specificandone le motivazioni.

1-*ter*. Il Collegio d'appello è nominato, entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura, dal Presidente della Camera con proprio decreto, prima delle nomine di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento e di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti. Esso è composto da cinque deputati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, del presente regolamento. Allo stesso modo sono nominati tre membri supplenti, che subentrano nel Collegio, in ordine di nomina, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; ricorrendo tale ipotesi, viene nominato un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, il membro supplente sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte del Collegio d'appello. L'incarico di componente del Collegio d'appello è incompatibile con quelli di membro del Governo, della Commissione giurisdizionale per il personale e del Consiglio di giurisdizione.

1-*quater*. Il Presidente del Collegio d'appello è nominato dal Presidente della Camera»;

d) All'art. 6-*bis*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*(Del procedimento avanti al Collegio d'appello)*»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'impugnazione, motivata a pena di inammissibilità, deve essere proposta con atto depositato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza della Commissione giurisdizionale. Ai fini della presentazione dell'impugnazione si applica l'art. 4, commi 3 e 4»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria comunica copia dell'atto di impugnazione all'altra parte, forma il fascicolo acquisendovi gli atti del giudizio di primo grado e lo presenta al Presidente del Collegio d'appello. Il Presidente con decreto designa il relatore e convoca il Collegio

d'appello per una udienza non anteriore a sessanta e non posteriore a novanta giorni dal deposito dell'impugnazione, salva la sospensione dei termini prevista dall'art. 8»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso, il Collegio d'appello delibera sull'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che sia stata presentata dall'appellante ai sensi dell'art. 6, comma 1-*bis*, del presente regolamento, ovvero sull'impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 2»;

5) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Collegio può disporre, su richiesta di parte, la pubblicità dell'udienza»;

6) al comma 7, le parole: «la Sezione» sono sostituite dalle seguenti: «il Collegio»;

7) al comma 8, le parole: «della Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»;

8) al comma 9, le parole: «alla Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «al Collegio d'appello»;

e) L'art. 6-*ter* è abrogato;

f) Al comma 1 dell'art. 6-*quater*, le parole: «dell'Ufficio di Presidenza, della Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»;

g) L'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento della Camera o di aggiornamento dei suoi lavori)* – 1. Tutti i termini relativi all'attività della Commissione giurisdizionale e del Collegio d'appello sono sospesi di diritto, all'inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova Assemblea e la data di ricostituzione di ciascuno degli organi.

2. I termini di cui al comma 1 sono altresì sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo»;

h) Al comma 1 dell'art. 8-*bis*:

1) dopo la parola: «consegna», sono aggiunte le seguenti: «in busta chiusa»;

2) le parole: «spedizione della copia conforme all'originale in piego, senza busta,» sono sostituite dalle seguenti: «spedizione in busta chiusa della copia conforme all'originale»;

i) All'art. 9:

1) al comma 1, le parole: «dell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ultimo periodo del quarto comma»;

2) al comma 2, dopo le parole: «con ordinanza», sono soppresse le seguenti: «non soggetta a gravame»;

j) dopo l'art. 10, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis* *(Norme finali e transitorie)* – 1. Il Collegio d'appello di cui all'art. 6, comma 1-*ter*, per la XVI legislatura è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009.

2. I ricorsi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza alla data della nomina del Collegio d'appello per la XVI legislatura sono devoluti alla cognizione del Collegio medesimo, se per essi non sia stata ancora celebrata l'udienza di discussione ovvero se in esito a essa sia stato emesso provvedimento non definitivo.

3. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Le modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009 entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Roma, 15 ottobre 2009

Il Presidente: FINI

Il Segretario Generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIPENDENTI

(Testo coordinato con le modifiche apportate dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 6 ottobre 2009)

Art. 1.

Tutela giurisdizionale dei dipendenti

1. I dipendenti della Camera dei deputati, in servizio o in quiescenza, possono ricorrere per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, in base alle norme del presente regolamento, contro gli atti e i provvedimenti, anche di carattere generale, adottati dall'Amministrazione.

2. La stessa facoltà di ricorso è ammessa a favore dei terzi interessati dalle decisioni degli organi della Amministrazione concernenti procedure concorsuali per l'assunzione nei ruoli della Camera dei deputati.

3. Avverso i provvedimenti che decidono in via definitiva - d'ufficio o su ricorso – nelle materie previste dagli articoli 10, 83, 87, 88, 90 e 97 del regolamento dei Servizi e del personale, nonché nelle materie previste dal regolamento di disciplina - ivi compresi i provvedimenti di destituzione e sospensione cautelare dal servizio - ed avverso ogni altro provvedimento suscettibile di ricorso in via amministrativa da parte dei dipendenti, è sempre ammessa la tutela di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nei casi previsti dal comma 3, in cui sia ammesso in ultima istanza ricorso all'Ufficio di Presidenza, la presentazione di tale ricorso preclude la possibilità di adire la Commissione, di cui al successivo art. 3, avverso la decisione adottata in via definitiva sul ricorso stesso dal predetto Ufficio di Presidenza.

Art. 2.

Ambito e limiti di ammissibilità dei ricorsi

1. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 possono essere proposti per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge o di regolamento.

2. Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 1 l'esame dei ricorsi si estende al merito. I provvedimenti degli Organi della Camera aventi contenuto di atto politico o di alta amministrazione, quelli riguardanti le nomine a scelta e le assegnazioni e trasferimenti ai vari Servizi ed uffici di competenza del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Questori e del Segretario generale sono impugnabili solo per incompetenza o violazione di legge o regolamento.

Art. 3.

Commissione giurisdizionale per il personale

1. È istituita la Commissione giurisdizionale per il personale, con il compito di decidere in primo grado sui ricorsi di cui all'art. 1.

2. La Commissione è nominata, entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura, con decreto del Presidente della Camera, ed è composta di sei membri scelti, mediante sorteggio, da un elenco di deputati in carica in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo formato sulla base di liste di venti deputati designati rispettivamente dal Presidente della Camera, dal Segretario generale nonché, d'intesa fra loro, dalle Organizzazioni sindacali costituite ai sensi dell'art. 73 del regolamento dei Servizi e del personale ovvero, in mancanza di accordo, indicati in ragione di due da ciascuna delle stesse Organizzazioni sindacali. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte della Commissione giurisdizionale. L'incarico di componente della Commissione giurisdizionale è incompatibile con quello di membro del Governo e di componente del Consiglio di giurisdizione di cui all'art. 2 del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti.

3. Il Presidente della Commissione è designato dal Presidente della Camera tra i componenti della Commissione. La Commissione elegge nel proprio seno il Vicepresidente.

4. All'inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, si procede alla formazione dell'elenco di cui al comma 2 e al sorteggio dei sei deputati che entrano a far parte della Commissione, nonché dei nominativi di tre membri supplenti. I membri supplenti subentrano nella Commissione, in ordine di estrazione, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; in tale caso si procede al sorteggio di un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, invece, il membro supplente sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione.

5. *(Abrogato).*

6. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo debbono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa; professore universitario in materie giuridiche; avvocato; avvocato dello Stato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato, anche a riposo.

7. La Commissione si articola in due sezioni di tre componenti. Alla prima sono affidati i procedimenti ordinari; alla seconda è affidato l'esame dei ricorsi di cui all'art. 5, comma 9-*bis*, e all'art. 6-*quater*, nonché l'esame delle domande di cui all'art. 9, comma 2. In vista di ciascuna udienza delle sezioni, il Presidente forma i rispettivi collegi comprendendovi il Presidente o il Vicepresidente e impiegando a rotazione in ciascuna sezione tutti i membri della Commissione. Ove la trattazione di un procedimento non si esaurisca in una sola udienza, il seguito si svolge davanti al medesimo collegio. Le decisioni di ciascuna sezione sono deliberate a maggioranza, con il voto espresso di tutti i componenti del collegio.

8. La segreteria della Commissione è tenuta da funzionari ed impiegati designati dal Segretario generale.

Art. 4.

Del procedimento davanti alla Commissione giurisdizionale

1. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'atto o provvedimento, ovvero dalla data in cui il ricorrente ne abbia avuto piena conoscenza.

2. In caso di silenzio tenuto dall'Amministrazione su istanza sulla quale essa abbia il dovere di provvedere, il termine di cui al comma 1 decorre trascorsi sessanta giorni dalla data di notificazione della istanza stessa.

3. Nei termini di cui ai commi 1 e 2 il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria della Commissione.

4. Esso deve contenere:

a) l'indicazione del nome e cognome del ricorrente e il suo recapito;

b) gli estremi del provvedimento che si impugna;

c) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;

d) la sottoscrizione del ricorrente.

5. Nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso, la Segreteria della Commissione comunica il ricorso ai controinteressati e al Segretario generale. Entro lo stesso termine la Segreteria provvede a formare un fascicolo contenente gli atti che si riferiscono al ricorso. Gli atti anzidetti devono restare, nelle ore di ufficio, a disposizione degli interessati, i quali, personalmente o a mezzo di mandatari speciali, possono esaminarli e ottenerne copia.

6. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma 5, il ricorrente e gli interessati a resistere al ricorso possono presentare documenti. Nei dieci giorni seguenti, le parti possono prendere visione dei documenti depositati. Il ricorrente può proporre motivi aggiuntivi desunti dai documenti contenuti nel fascicolo previsto nel comma 5 o depositati dalle parti resistenti, sempre che detti motivi ineriscano a fatti non noti al ricorrente al momento della proposizione del ricorso. Le parti interessate a resistere al ricorso possono proporre ricorso incidentale.

7. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, le parti possono presentare memorie.

8. Le parti, in occasione del primo atto col quale intervengono nel procedimento, devono indicare il proprio recapito; in mancanza, qualunque comunicazione è fatta presso la Segreteria della Commissione.

9. Il deposito degli atti e delle memorie vale in ogni caso come comunicazione a tutte le altre parti, le quali possono prenderne visione.

10. Scaduto il termine indicato nel comma 7, il relatore nominato dal Presidente della Commissione dà inizio all'istruttoria. Se rileva che il ricorso non sia stato comunicato a tutti gli interessati, dispone che la Segreteria della Commissione provveda a tale comunicazione. In questo caso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione è stata effettuata, si applicano le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 del presente articolo.

11. Il relatore, se ritiene che occorra acquisire altri documenti o compiere qualche atto istruttorio, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione.

12. Compiuta l'istruttoria, i relativi atti sono depositati presso la Segreteria della Commissione, che ne dà comunicazione alle parti. A decorrere dalla data di tale comunicazione si applicano le disposizioni contenute nei commi 6, ad eccezione del primo periodo, e 7 del presente articolo.

Art. 5.

Decisione del ricorso da parte della Commissione giurisdizionale

1. Compiuta l'istruttoria del procedimento, il Presidente convoca con proprio decreto la Commissione.

2. Almeno dieci giorni prima della data di convocazione, il decreto è comunicato dalla Segreteria della Commissione alle parti.

3. Avanti alla Commissione giurisdizionale, l'Amministrazione è rappresentata dal consigliere Capo Servizio del Personale o da un consigliere da lui delegato, con l'eventuale assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati. Il ricorrente può comparire personalmente ovvero farsi rappresentare da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato; comparendo personalmente il ricorrente può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato.

4. Le parti possono comunque farsi assistere da un patrocinante iscritto all'albo degli avvocati.

5. Alle udienze della Commissione sono ammesse, con diritto di interloquire, soltanto le parti che vi abbiano fatto richiesta. Il Presidente della Commissione può disporre, su richiesta di parte, la pubblicità dell'udienza.

6. Dopo che il relatore ha esposto oralmente le questioni dedotte dalle parti, senza formulare proposte, le parti presenti o i loro mandatari possono svolgere i motivi delle rispettive conclusioni.

7. La trattazione del ricorso deve esaurirsi in un'unica udienza, salvo casi eccezionali decisi inappellabilmente dal Presidente della Commissione, il quale può altresì adottare i provvedimenti di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 4.

8. La Commissione, ove accolga il ricorso, annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato, ovvero procede alla sua riforma totale o parziale nei casi in cui sia competente a decidere anche sul merito.

9. La sentenza, che deve essere adottata entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, è motivata ed è depositata presso la segreteria, che ne effettua la comunicazione alle parti e al Segretario generale entro dieci giorni dalla data del deposito. Dell'esito del ricorso la segreteria
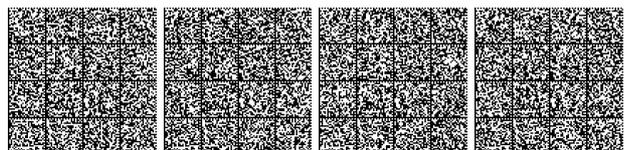
dà immediata comunicazione alle parti. Delle sentenze è redatto il massimario, da pubblicare in apposito bollettino.

9-*bis*. I ricorsi avverso i provvedimenti che danno esecuzione a sentenze definitive, ovvero i cui effetti non siano sospesi, sono esaminati secondo l'ordine di un apposito ruolo.

10. La segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale conserva tutti gli atti della Commissione. Chiunque può consultare il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori ed estrarne copia. Nelle copie è omessa l'indicazione dei dati identificativi delle persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 possono altresì consultare presso la segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale il ruolo generale dei ricorsi presso gli Organi di tutela giurisdizionale.

Art. 6.

Impugnazione delle decisioni della Commissione giurisdizionale avanti al Collegio d'appello

1. Avverso le sentenze della Commissione giurisdizionale è ammessa impugnazione al Collegio d'appello, che giudica in via definitiva la controversia.

1-*bis*. L'impugnazione non sospende di diritto gli effetti della sentenza di primo grado. L'appellante, con lo stesso atto d'impugnazione, ha facoltà di presentare al Collegio d'appello istanza di sospensione, specificandone le motivazioni.

1-*ter*. Il Collegio d'appello è nominato, entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura, dal Presidente della Camera con proprio decreto, prima delle nomine di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento e di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti. Esso è composto da cinque deputati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, del presente regolamento. Allo stesso modo sono nominati tre membri supplenti, che subentrano nel Collegio, in ordine di nomina, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; ricorrendo tale ipotesi, viene nominato un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, il membro supplente sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte del Collegio d'appello. L'incarico di componente del Collegio d'appello è incompatibile con quelli di membro del Governo, della Commissione giurisdizionale per il personale e del Consiglio di giurisdizione.

1-*quater*. Il Presidente del Collegio d'appello è nominato dal Presidente della Camera.

Art. 6-*bis*.

Del procedimento avanti al Collegio d'appello

1. L'impugnazione, motivata a pena di inammissibilità, deve essere proposta con atto depositato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza della Commissione giurisdizionale. Ai fini della presentazione dell'impugnazione si applica l'art. 4, commi 3 e 4.

2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria comunica copia dell'atto di impugnazione all'altra parte, forma il fascicolo acquisendovi gli atti del giudizio di primo grado e lo presenta al Presidente del Collegio d'appello. Il Presidente con decreto designa il relatore e convoca il Collegio d'appello per una udienza non anteriore a sessanta e non posteriore a novanta giorni dal deposito dell'impugnazione, salva la sospensione dei termini prevista dall'art. 8.

3. Nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso, il Collegio d'appello delibera sull'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che sia stata presentata dall'appellante ai sensi dell'art. 6, comma 1-*bis*, del presente regolamento, ovvero sull'impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 2.

4. La Segreteria dà comunicazione del decreto alle parti, che hanno facoltà di depositare scritti difensivi fino a quindici giorni prima della seduta fissata per la discussione.

5. Non è ammesso il deposito di nuovi documenti.

6. Le parti che ne abbiano fatto richiesta, al più tardi, con le difese scritte di cui al comma 4 sono ammesse all'illustrazione orale delle conclusioni subito dopo la relazione. Non sono ammesse repliche, salve eccezionali deroghe consentite dal Presidente. Il Presidente del Collegio può disporre, su richiesta di parte, la pubblicità dell'udienza.

7. Dichiarata chiusa la discussione, il Collegio delibera la sentenza nella stessa seduta.

8. Alle sentenze del Collegio d'appello si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, e all'art. 5, commi 8, 9 e 10 del presente regolamento.

9. Avanti al Collegio d'appello, l'Amministrazione è rappresentata dal Segretario generale, che può delegare a sostituirlo un Vicesegretario generale o un consigliere Capo Servizio. Il ricorrente può comparire personalmente ovvero farsi rappresentare da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato.

10. Le parti possono farsi assistere da un avvocato iscritto all'albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

Art. 6-*ter*.

Del procedimento avanti all'Ufficio di Presidenza

(Abrogato).

Art. 6-*quater*.

Ricorso per revocazione

1. Contro le sentenze del Collegio d'appello e della Commissione giurisdizionale è ammesso ricorso per revocazione nei casi previsti dall'art. 396 del codice di procedura civile.

Art. 6-*quinquies*.

Termini processuali concernenti i ricorsi in materia di procedure concorsuali

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, commi 1, 2 e 3 e all'art. 6-*bis*, comma 1, i termini processuali concernenti i ricorsi in materia di procedure concorsuali per l'assunzione nei ruoli della Camera dei deputati sono ridotti della metà.

Art. 7.

Rivalutazione dei crediti

1. Ai fini della rivalutazione dei crediti si applica la disposizione di cui all'art. 104 del regolamento dei Servizi e del personale.

Art. 8.

Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento della Camera o di aggiornamento dei suoi lavori

1. Tutti i termini relativi all'attività della Commissione giurisdizionale e del Collegio d'appello sono sospesi di diritto, all'inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova Assemblea e la data di ricostituzione di ciascuno degli organi.

2. I termini di cui al comma 1 sono altresì sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo.

Art. 8-*bis*.

Modalità delle notificazioni

1. Ferma restando l'applicabilità delle norme richiamate dall'art. 9, comma 1, le notificazioni a cura della Segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale sono eseguite anche mediante consegna in busta chiusa della copia conforme all'originale nelle mani proprie del destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero anche a mezzo del servizio postale mediante spedizione in busta chiusa della copia conforme all'originale in forma di raccomandata con avviso di ricevimento inviato presso il domicilio eletto dalla parte o presso la sua residenza anagrafica.
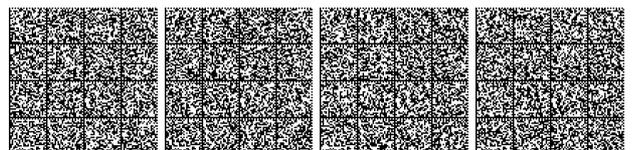
Art. 9.

Norme procedurali applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme relative ai procedimenti di competenza dei tribunali amministrativi regionali per ciò che riguarda i giudizi avanti la Commissione giurisdizionale per il personale, mentre per quelli in sede di appello avverso le decisioni di detta Commissione valgono le norme relative ai procedimenti davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, escluse, nel primo caso, la disposizione dell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e, nel secondo, quella di cui all'art. 68, primo comma, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

2. Quando dai provvedimenti impugnati in primo grado sia per derivare agli interessati un pregiudizio grave e non riparabile con la decisione di merito, la Commissione giurisdizionale, su istanza del ricorrente ed udite le parti, può adottare le misure cautelari opportune con ordinanza, con la quale fissa per la discussione del ricorso una seduta, anche straordinaria, non successiva a quaranta giorni. Dell'ordinanza viene data immediata comunicazione alle parti.

Art. 10.

Norme transitorie per ricorsi pendenti

1. I ricorsi presentati in data antecedente al 1° gennaio 1997 possono essere rimessi alla procedura arbitrale prevista dal presente articolo, qualora il ricorrente ne faccia richiesta per iscritto entro la data del 30 giugno 1997.

2. La procedura ordinaria sarà applicata a tutti i procedimenti per cui è già stata pronunciata sentenza in primo grado dalla Commissione giurisdizionale.

3. La procedura ordinaria sarà parimenti applicata in caso di ricorsi aventi identico oggetto, qualora tutti i ricorrenti non abbiano manifestato la volontà di rimettersi alla procedura arbitrale.

4. Ove esistano controinteressati, l'atto con cui il ricorrente chiede di rimettersi alla procedura arbitrale è comunicato agli stessi entro dieci giorni dal ricevimento, a cura del Servizio del personale; la procedura arbitrale è adottata se i controinteressati vi consentano o non manifestino comunque una loro volontà contraria entro i successivi dieci giorni.

5. Il procedimento arbitrale si svolge avanti ad un apposito collegio composto di tre deputati in carica, ognuno dei quali deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a riposo, professore universitario in materie giuridiche, avvocato abilitato all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori. Il primo arbitro è designato dall'Ufficio di Presidenza della Camera; il secondo arbitro è estratto a sorte da un elenco di nominativi designati, uno per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali del personale della Camera; il terzo arbitro, che è designato dai primi due entro dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, esercita le funzioni di Presidente del Collegio. Non possono rivestire le funzioni arbitrali i membri in carica dell'Ufficio di Presidenza della Camera, né i membri della Commissione giurisdizionale per il personale di cui al precedente art. 3.

6. Alle riunioni del Collegio arbitrale per l'esame dei singoli ricorsi l'Amministrazione è rappresentata da un Vicesegretario generale appositamente designato, che può delegare a sostituirlo un consigliere Capo Servizio, con l'eventuale assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati. Il ricorrente può comparire personalmente ovvero farsi rappresentare da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato; comparendo personalmente il ricorrente può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato. L'Amministrazione e il ricorrente possono comunque farsi assistere da un patrocinante iscritto all'albo degli avvocati.

7. Il Collegio arbitrale è tenuto a decidere entro novanta giorni dall'assegnazione dei ricorsi, che è effettuata dal Segretario generale della Camera secondo l'ordine cronologico di presentazione, ferma restando la priorità dei ricorsi per i quali l'opzione per la procedura arbitrale era stata manifestata anteriormente al 1996. Entro lo stesso termine di novanta giorni, il Collegio può richiedere all'Ufficio di Presidenza una proroga dei termini fino ad un massimo di altri novanta giorni.

8. In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, il Collegio arbitrale decade ed è sostituito da un altro Collegio, formato con le stesse modalità, e dalla costituzione del quale riprendono a decorrere gli stessi termini.

9. Il Collegio arbitrale decide inappellabilmente, secondo le norme di diritto. La sentenza adottata su ciascun ricorso deve essere motivata ed è formalizzata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento della Camera. Le sentenze del Collegio arbitrale non sono vincolanti per analoghi giudizi emanati in regime ordinario dalla Commissione giurisdizionale per il personale.

10. La sentenza arbitrale è soggetta soltanto all'impugnazione per revocazione, a norma dell'art. 831 del codice di procedura civile.

Art. 10-*bis*.

Norme finali e transitorie

1. Il Collegio d'appello di cui all'art. 6, comma 1-*ter*, per la XVI legislatura è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009.

2. I ricorsi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza alla data della nomina del Collegio d'appello per la XVI legislatura sono devoluti alla cognizione del Collegio medesimo, se per essi non sia stata ancora celebrata l'udienza di discussione ovvero se in esito a essa sia stato emesso provvedimento non definitivo.

3. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Le modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009 entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A12268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 15 ottobre 2009.

Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti. (Decreto n. 782).

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 64, primo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 12, commi 3, lettera *f)*, e 6, 153-*ter* e 154, comma 8, del Regolamento della Camera dei deputati;

Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 155 del 22 giugno 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 22 giugno 1999, n. 1099, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 78 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 6 ottobre 2009, con la quale sono state approvate modificazioni agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione n. 78 dell'Ufficio di Presidenza del 6 ottobre 2009 concernente modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli
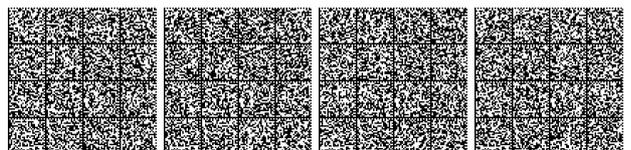
atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti.

Al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, il cui testo coordinato è allegato al presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2:

1) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte del Consiglio. L'incarico di componente del Consiglio è incompatibile con quello di membro del Governo e di componente della Commissione giurisdizionale per il personale di cui all'art. 3 del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti»;

2) il comma 5 è abrogato;

b) all'art. 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. La segreteria del Consiglio conserva tutti gli atti del Consiglio medesimo. Chiunque può consultare il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori ed estrarne copia. Nelle copie è omessa l'indicazione dei dati identificativi delle persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano»;

c) all'art. 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Avverso le sentenze del Consiglio e le ordinanze di cui al comma 9 dell'art. 3 è ammessa impugnazione dinanzi al Collegio d'appello di cui all'art. 6 del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti»;

2) al comma 2, le parole: «alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «al Collegio d'appello»;

3) il comma 3 è abrogato;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Impugnazione delle decisioni del Consiglio dinanzi al Collegio d'appello*»;

d) all'art. 6:

1) ai commi 1, 4, 7 e 10, le parole: «della Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria del Collegio d'appello acquisisce gli atti del giudizio di primo grado che trasmette, unitamente all'atto d'impugnazione, al Presidente del Collegio medesimo. Questi nomina con decreto il relatore e, con lo stesso decreto, salvo quanto previsto dal comma 3, fissa l'udienza per la trattazione del ricorso per una data non anteriore a trenta e non posteriore a sessanta giorni dalla data di deposito dell'atto d'impugnazione»;

3) al comma 3, le parole: «la Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «il Collegio d'appello»;

4) al comma 6, le parole: «La Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Collegio d'appello» e le parole: «della Sezione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio stesso»;

5) al comma 7, le parole: «all'art. 4, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 4, commi 7, 8 e 9-*bis*»;

6) al comma 8, le parole: «alla Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «al Collegio d'appello»;

7) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Procedimento dinanzi al Collegio d'appello*»;

e) l'art. 7 è abrogato;

f) all'art. 8, al comma 1, le parole: «dell'Ufficio di Presidenza, della Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»;

g) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento della Camera e di aggiornamento dei lavori).* — 1. Tutti i termini relativi all'attività del Consiglio e del Collegio d'appello sono sospesi di diritto, all'inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova Assemblea e la data di ricostituzione di ciascuno degli organi.

2. I termini di cui al comma 1 sono altresì sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo»;

h) all'art. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-*bis*. I ricorsi pendenti dinanzi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza alla data di nomina del Collegio d'appello per la XVI legislatura sono devoluti alla cognizione del Collegio d'appello, se per essi non sia stata ancora celebrata l'udienza di trattazione ovvero se in esito a essa sia stato emesso provvedimento non definitivo.

4-*ter*. Le modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 78 del 6 ottobre 2009, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Roma,15 ottobre 2009

Il Presidente: FINI

Il Segretario Generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE RELATIVA AGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NON CONCERNENTI I DIPENDENTI

(Testo coordinato con le modificazioni apportate dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 6 ottobre 2009)

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *f)*, del Regolamento della Camera dei deputati, disciplina i ricorsi e qual-

siasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 3, concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto di ufficio, per i quali si applica il regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera.
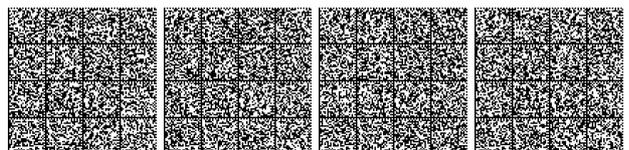
Art. 2.

Consiglio di giurisdizione

1. È istituito il Consiglio di giurisdizione con il compito di decidere in primo grado sui ricorsi e sulle impugnative di cui all'art. 1.

2. Il Consiglio di giurisdizione, di seguito denominato «Consiglio», è nominato, entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, dal Presidente della Camera con proprio decreto ed è composto da tre membri scelti tra deputati in carica in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa; professore universitario in materie giuridiche; avvocato; avvocato o procuratore dello Stato, anche a riposo. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte del Consiglio. L'incarico di componente del Consiglio è incompatibile con quello di membro del Governo e di componente della Commissione giurisdizionale per il personale di cui all'art. 3 del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti.

3. Il Presidente del Consiglio è designato dal Presidente della Camera tra i componenti del Consiglio stesso.

4. Con la medesima procedura prevista al comma 2, sono nominati tre membri supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi, che subentrano nel Consiglio, mediante sorteggio, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; in tale caso si procede alla nomina di un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, un membro supplente, scelto mediante sorteggio, sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione.

5. *(Abrogato).*

6. Il Segretario generale della Camera determina la dotazione di mezzi e di personale della segreteria del Consiglio.

Art. 3.

Proposizione del ricorso e istruttoria dinanzi al Consiglio

1. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'eventuale pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dalla data in cui l'interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza. Entro i venti giorni successivi al deposito il ricorso è comunicato, a cura della segreteria del Consiglio, ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, salvo che il Consiglio ordini che l'atto sia comunicato ad altri controinteressati. La segreteria del Consiglio comunica immediatamente l'avvenuto deposito del ricorso al Segretario generale.

2. In caso di silenzio tenuto dall'Amministrazione della Camera su istanza in merito alla quale essa abbia il dovere di provvedere, il termine di cui al comma 1 decorre trascorsi trenta giorni dalla data di notificazione della istanza stessa.

3. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) l'indicazione del nome e del cognome del ricorrente e il domicilio eletto;

b) gli estremi dell'atto impugnato;

c) l'esposizione dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;

d) la sottoscrizione del ricorrente.

4. Nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, il ricorrente e l'Amministrazione della Camera possono depositare documenti presso la segreteria del Consiglio, dei quali le altre parti possono prendere visione nei dieci giorni successivi. Nei successivi trenta giorni possono essere proposti eventuali motivi aggiuntivi. I controinteressati possono depositare controricorso e ricorso incidentale entro trenta giorni dalla comunicazione del ricorso effettuata dalla segreteria del Consiglio. Il controricorso e il ricorso incidentale sono comunicati entro dieci giorni dal deposito, a cura della segreteria del Consiglio, al ricorrente e alle altre parti costituite.

5. Le parti, in occasione del primo atto con il quale intervengono nel procedimento, devono eleggere domicilio. In mancanza, qualunque comunicazione deve essere eseguita presso la segreteria del Consiglio.

6. Le parti costituite possono richiedere copia degli atti e dei documenti acquisiti al procedimento.

7. Decorsi sessanta giorni dal deposito del ricorso, il Presidente nomina il relatore il quale, se ritiene che occorra acquisire altri documenti o compiere atti istruttori, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione. Il Consiglio dispone di tutti i mezzi di prova attribuiti dalla legge al giudice amministrativo nelle controversie di analogo contenuto.

8. L'istruttoria si conclude entro novanta giorni dalla nomina del relatore con il deposito degli atti presso la segreteria del Consiglio, che ne dà comunicazione alle parti.

9. Il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ne può richiedere la sospensione con lo stesso ricorso ovvero, anche successivamente, con separata istanza che deve essere comunicata, a cura della segreteria del Consiglio, ai sensi del comma 1. Sulla domanda di sospensione il Consiglio decide con ordinanza succintamente motivata, sentite le parti interessate, nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso o dell'istanza.

Art. 4.

Discussione e decisione del ricorso dinanzi al Consiglio

1. Esaurita la fase istruttoria del procedimento, il Presidente fissa con proprio decreto l'udienza per la trattazione del ricorso.

2. Almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione, il decreto è comunicato dalla segreteria del Consiglio alle parti, le quali, nei venti giorni antecedenti l'udienza, possono presentare documenti e nei dieci giorni antecedenti possono presentare memorie.

3. Dinanzi al Consiglio, l'Amministrazione della Camera è rappresentata dal Segretario generale o da un suo delegato, con l'assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati, e può avvalersi anche, per la difesa, dell'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera ovvero di avvocati del libero Foro.

4. Le parti e i controinteressati sono assistiti da un patrocinante iscritto all'Albo degli avvocati.

5. Dopo che il relatore ha esposto oralmente le questioni dedotte dalle parti, senza formulare proposte, le parti possono svolgere i motivi delle rispettive conclusioni.

6. La trattazione del ricorso deve esaurirsi in un'unica udienza, salvo casi eccezionali decisi inappellabilmente dal Presidente.

7. Il Consiglio, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto impugnato individuando l'organo competente dell'Amministrazione. Se accoglie il ricorso per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato. Con la sentenza che decide il ricorso il Consiglio dispone in ordine alle spese del procedimento. Si applica l'art. 96 del codice di procedura civile.

8. Nelle controversie in materia di appalti di lavori, di forniture o servizi, il Consiglio, ove ne ravvisi i presupposti, dispone il risarcimento del danno ingiusto.

9. La sentenza è depositata nei venti giorni successivi all'udienza di trattazione presso la segreteria del Consiglio, che la comunica alle parti.

9-*bis*. La segreteria del Consiglio conserva tutti gli atti del Consiglio medesimo. Chiunque può consultare il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori ed estrarne copia. Nelle copie è omessa l'indicazione dei dati identificativi delle persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano.
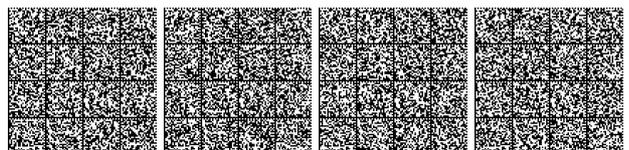
Art. 5.

Impugnazione delle decisioni del Consiglio dinanzi al Collegio d'appello

1. Avverso le sentenze del Consiglio e le ordinanze di cui al comma 9 dell'art. 3 è ammessa impugnazione dinanzi al Collegio d'appello di cui all'art. 6 del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti.

2. L'impugnazione non sospende gli effetti della sentenza di primo grado. L'appellante, con lo stesso atto di impugnazione, ha facoltà di presentare al Collegio d'appello istanza di sospensione, specificandone le motivazioni.

3. *(Abrogato).*

Art. 6.

Procedimento dinanzi al Collegio d'appello

1. L'impugnazione deve essere proposta con ricorso depositato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza ed è comunicata dalla segreteria del Collegio d'appello a tutte le parti interessate, che possono presentare scritti difensivi entro i venti giorni successivi. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 7, ultimo periodo, dell'art. 3.

2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria del Collegio d'appello acquisisce gli atti del giudizio di primo grado che trasmette, unitamente all'atto d'impugnazione, al Presidente del Collegio medesimo. Questi nomina con decreto il relatore e, con lo stesso decreto, salvo quanto previsto dal comma 3, fissa l'udienza per la trattazione del ricorso per una data non anteriore a trenta e non posteriore a sessanta giorni dalla data di deposito dell'atto d'impugnazione.

3. Nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso, il Collegio d'appello delibera sull'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Consiglio di cui al comma 9 dell'art. 3, ovvero sull'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che sia stata presentata dall'appellante ai sensi dell'art. 5, comma 2.

4. La segreteria del Collegio d'appello dà comunicazione del decreto di cui al comma 2 alle parti, che hanno facoltà di depositare memorie e documenti fino a quindici giorni prima della data fissata per la trattazione del ricorso.

5. Le parti che ne abbiano fatto richiesta sono ammesse all'illustrazione orale delle conclusioni subito dopo la relazione.

6. Il Collegio d'appello decide sull'impugnazione con sentenza, che è depositata nei venti giorni successivi all'udienza di trattazione presso la segreteria del Collegio stesso e da questa comunicata alle parti.

7. Alle decisioni del Collegio d'appello si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, e all'art. 4, commi 7, 8 e 9-*bis*.

8. Dinanzi al Collegio d'appello, l'Amministrazione della Camera è rappresentata dal Segretario generale, o da un suo delegato, con l'assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati, e può avvalersi anche, per la difesa, dell'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera ovvero di avvocati iscritti all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

9. Le parti sono assistite da avvocati iscritti all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

10. La segreteria del Collegio d'appello è tenuta dal personale assegnato alla segreteria del Consiglio.

Art. 7.

Procedimento dinanzi all'Ufficio di Presidenza

(Abrogato).

Art. 8.

Ricorso per revocazione

1. Contro le sentenze del Collegio d'appello e del Consiglio è ammesso ricorso per revocazione nei casi previsti dall'art. 396 del codice di procedura civile.

Art. 9.

Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento della Camera e di aggiornamento dei lavori

1. Tutti i termini relativi all'attività del Consiglio e del Collegio d'appello sono sospesi di diritto, all'inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova Assemblea e la data di ricostituzione di ciascuno degli organi.

2. I termini di cui al comma 1 sono altresì sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo.

Art. 10.

Entrata in vigore - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il presente regolamento si applica altresì ai ricorsi pendenti dinanzi a qualsiasi Autorità alla data della sua entrata in vigore. Tali ricorsi devono essere riassunti a pena di inammissibilità con apposita istanza da depositare presso il Consiglio di giurisdizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Alla nomina del Consiglio di giurisdizione per la XIII legislatura si provvede ai sensi dell'art. 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. La riassunzione del ricorso ai sensi del comma 2 non sana le inammissibilità e le decadenze già verificatesi.

4-*bis*. I ricorsi pendenti dinanzi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza alla data di nomina del Collegio d'appello per la XVI legislatura sono devoluti alla cognizione del Collegio d'appello, se per essi non sia stata ancora celebrata l'udienza di trattazione ovvero se in esito a essa sia stato emesso provvedimento non definitivo.

4-*ter*. Le modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 78 del 6 ottobre 2009, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A12269

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Tione degli Abruzzi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 luglio 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianluca Braga è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alvio Vespa.

Il citato amministratore, in data 27 luglio 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 222/11607/2009 EE.LL. del 17 agosto 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gianluca Braga.

Roma, 18 settembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A12115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Volturara Irpina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Volturara Irpina (Avellino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 21 luglio 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Volturara Irpina (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana Tizzano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Volturara Irpina (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Edmondo Marra.

Il citato amministratore, in data 21 luglio 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17843/13-3/Area II dell'11 agosto 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Volturara Irpina (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana Tizzano.

Roma, 18 settembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A12116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Monterosso Calabro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Monterosso Calabro (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 12 luglio 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carla Fragomeni è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ercole Massara.

Il citato amministratore, in data 12 luglio 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carla Fragomeni.

Roma, 16 settembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A12117
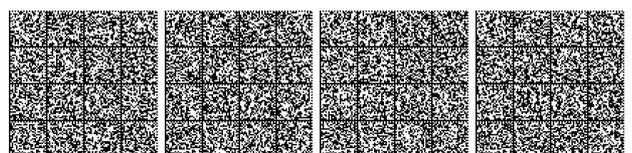
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Cerzeto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 21 luglio 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cerzeto (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Francesca Pezone;

Considerato che la dott.ssa Francesca Pezone ha rassegnato le dimissioni dalla carica per motivi di salute e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Paola Galeone è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Cerzeto (Cosenza) in sostituzione della dott.ssa Francesca Pezone, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 2009, il consiglio comunale di Cerzeto (Cosenza) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dott.ssa Francesca Pezone.

Considerato che il suddetto funzionario ha rassegnato le dimissioni dalla carica, per sopravvenuti motivi di salute, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Cerzeto (Cosenza), della dott.ssa Francesca Pezone con la dott.ssa Paola Galeone.

Roma, 16 settembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A12118

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Alimadhi Gentian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Alimadhi Gentian, nato l'8 febbraio 1973 a Fier (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo sopra citato, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Albania ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo di laurea in «Giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Parma (Italia) nel febbraio 2003;

Considerato che il richiedente risulta essere iscritto all'ordine degli avvocati «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal luglio 2003;

Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 10 luglio 2009;

Considerato il parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Parma in data 27 febbraio 2008, con validità fino al 27 febbraio 2013, per lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Alimadhi Gentian, nato l'8 febbraio 1973 a Fier (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A12139

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Megamiliardario on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);
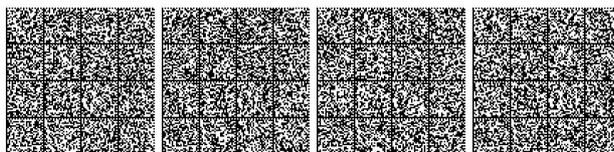
Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Megamiliardario on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta dal 19 ottobre 2009 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Megamiliardario on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 10,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Megamiliardario on line» recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova e Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Megamiliardario on line»);

il prezzo della giocata (euro 10,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole di gioco;

l'area di gioco costituita da due sezioni. La prima sezione, contrassegnata dalla scritta «Numeri vincenti», riproduce l'immagine di 5 monete contraddistinte dal simbolo «€» e di una moneta contraddistinta dalla scritta «Numero jolly»; la seconda sezione, contrassegnata dalla scritta «I tuoi numeri», è suddivisa in quindici caselle in ognuna delle quali è riprodotta l'immagine di un blocchetto di banconote;

la visualizzazione grafica della giocata, consistente nella scoperta dei numeri presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «Numeri vincenti» e dei numeri presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «I tuoi numeri», a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «congratulazioni hai vinto!» e con l'indicazione dell'importo della vincita ed, in caso di vincita superiore ad euro 10.000, delle modalità per ottenere il pagamento della stessa;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Megamiliardario on line», pari ad euro 1.000.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si devono scoprire i numeri presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «Numeri vincenti» e, successivamente, scoprire i numeri presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «I tuoi numeri», attraverso una delle due seguenti modalità alternative:

selezionando ciascuna delle 5 monete contraddistinte dal simbolo «€» e la moneta contraddistinta dalla scritta «Numero jolly» presenti nella sezione contrassegnata dalla scritta «Numeri vincenti» e, successivamente, selezionando ciascuna delle quindici caselle contenute nella sezione contrassegnata dalla scritta «I tuoi numeri»;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza automaticamente i numeri presenti nelle sezioni contrassegnate dalle scritte «Numeri vincenti» e «I tuoi numeri».

Se ne «I tuoi numeri» sono presenti, una o più volta, uno o più «Numeri vincenti» si vince il premio o i premi corrispondenti:

Se ne «I tuoi numeri» si rinviene l'immagine di un ferro di cavallo si vincono 200 euro.

Se ne «I tuoi numeri» si rinviene il «numero jolly» si vince dieci volte il premio corrispondente.

2. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

3. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

4. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituiti ciascuno da 950.000 di giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 950.000 di giocate, ammonta ad euro 7.125.100,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 156.800 premi di € 10,00;

n. 111.300 premi di € 20,00;

n. 27.200 premi di € 25,00;

n. 6.500 premi di € 50,00;

n. 5.000 premi di € 100,00;

n. 958 premi di € 200,00;

n. 565 premi di € 500,00;

n. 152 premi di € 1.000,00;

n. 12 premi di € 10.000,00;

n. 4 premi di € 20.000,00;

n. 1 premi di 1.000.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Intesa Sanpaolo con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 113

09A12203

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 settembre 2009.

Determinazione del saggio di interesse da corrispondere per l'utilizzo degli avanzi delle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali per l'esercizio 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, che consente all'INPS, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di avvalersi temporanea-

mente delle disponibilità delle gestioni attive dallo stesso amministrate;

Visto l'art. 3, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, ai fini dell'utilizzo, nell'ambito delle richiamate anticipazioni fra le gestioni, degli avanzi delle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura degli interessi da corrispondersi in relazione al tesso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato;

Vista la nota INPS n. 0014.16/01/2009.0000236 del 16 gennaio 2009, con la quale l'istituto ha chiesto, ai fini della predisposizione del bilancio consuntivo 2008, l'emanazione del citato decreto per l'anno 2008;

Vista la nota n. 15141 del 20 febbraio 2009, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che, per l'anno 2008, il tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato è risultato essere pari al 4,463%;

Ritenuto doversi assumere, nella sopradetta misura, il tasso di interesse da valere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel richiamato art. 3, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l'anno 2008;

Decreta:

La misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle Gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è fissata, per l'anno 2008, in ragione del 4,463%.

Roma, 17 settembre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A12109

DECRETO 5 ottobre 2009.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il decreto direttoriale n. 17/08 del 24 dicembre 2008 di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del c.p.c. (legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni ed integrazioni);

Vista la nota del 1° settembre 2009, con la quale il sig. Oscar Busson ha rassegnato le proprie dimissioni da componente effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza della CISL di Rovigo;

Vista la nota del 29 settembre 2009, con la quale la CISL di Rovigo ha designato in seno alla predetta Commissione il sig. Varotto Enzo, quale membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

1) Il sig. Varotto Enzo, nato a Rovigo il 29 gennaio 1944 e residente a Rovigo in via delle Costituzione 24/A, è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione del sig. Busson Oscar, dimissionario.

2) Il suddetto componente durerà in carica fino al 18 gennaio 2013, data di scadenza della Commissione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 5 ottobre 2009

Il direttore provinciale: BORTOLAN

09A12141

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Agricola Sempreverde», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione datata 24 ottobre 2008, effettuata dal revisore incaricato dall'Associazione generale cooperative italiane, relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con nomina di commissario liquidatore;
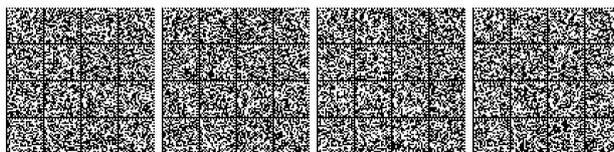
Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa Agricola Sempreverde» con sede in Matera, costituita in data 27 maggio 1981, n. REA MT-39368 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Luciano Stigliani, nato a Matera il 21 luglio 1949, con studio a Matera, piazzetta Sinisgalli n. 3 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 settembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12104

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Centro Servizi Società cooperativa a responsabilità limitata», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione (biennio 2007/2008) effettuata dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane, relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-septiesdecies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Centro Servizi Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Potenza, costituita in data 28 novembre 1989, con atto a rogito del notaio dott. Polosa di Potenza, n. REA PZ-76768 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la rag. Calace Rosa, nata a Pignola (Potenza) il 4 settembre 1963, con studio in Pignola (Potenza), via Lazio n. 24, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 settembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12105

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Arte Mobili - Società cooperativa», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione datato 12 dicembre 2007 effettuata dal revisore del Ministero dello sviluppo economico e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-septiesdecies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;
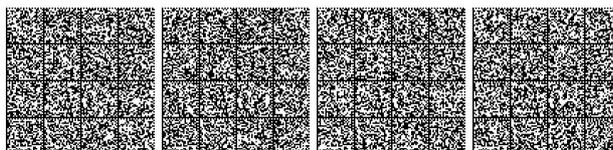
Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Arte Mobili - Società cooperativa» con sede in Matera, costituita in data 4 aprile 2000, n. REA MT - 66766 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la rag. Calace Rosa, nata a Pignola (Potenza) il 4 settembre 1963, con studio in Pignola (Potenza), via Lazio n. 24, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 settembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12106

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della cooperativa «Co.La.De.Sp. – Cooperativa Lavoratori dello Spettacolo – Società cooperativa a r.l.», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione datata 30 giugno 2006, effettuata dal revisore della Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta

Art. 1.

La Cooperativa «CO.LA.DE.SP. – Cooperativa lavoratori dello spettacolo – società cooperativa a r.l. », con sede in Cagliari, costituita in data 19 dicembre 1983, con atto a rogito del notaio dr. Giovanni Fadda di Cagliari, n. REA CA - 125010 è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dr.ssa Alessia Guerzoni, nata a Lugo (Ravenna) il 20 dicembre 1970, con studio in Cagliari, Via Sonnino n. 108, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 settembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12143

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento come organizzazione di produttori alla «Organizzazione dei produttori della pesca di Trapani - Consorzio di società cooperative a r.l.», in Trapani.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 maggio 2003, n. 200303644, applicativa della normativa CE in materia di organizzazioni di produttori, in particolare la parte relativa alle modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
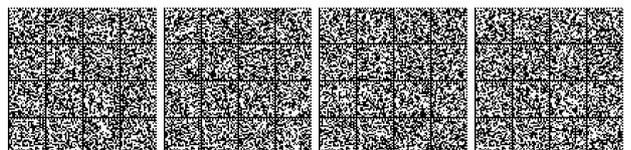
Vista l'istanza in data 27 ottobre 2008 con la quale il Consorzio denominato «Organizzazione dei produttori della pesca di Trapani - Consorzio di società cooperative a responsabilità limitata», con sede a Trapani, ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) 104/2000, il riconoscimento come organizzazione di produttori della pesca per le specie indicate nell'istanza medesima;

Visto il verbale in data l2 dicembre 2008 della Capitaneria di porto di Trapani;

Visto il parere favorevole in data 16 dicembre 2008 espresso dalla regione Sicilia ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori del suddetto consorzio;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 luglio 2009 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al riconoscimento della suddetta organizzazione di produttori;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) 104/2000 articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori denominata «Organizzazione dei produttori della pesca di Trapani - Consorzio di società cooperative a responsabilità limitata», con sede a Trapani, per le seguenti specie: aragosta, boga, calamaro, capone gallinella, cicerello, dentice mediterraneo, gambero rosa, gronco, lampuga, mensola, moscardino, nasello, pagello fragolino, pagro dentice, palamita, polpo, rana pescatrice, salpa, sarago, scorfano rosso, seppia, sogliola, spatola, stiro, tombarello, totano, triglia di fango, triglia di scoglio, zerro.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

09A12108

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento come organizzazione di produttori della pesca, alla «Organizzazione di produttori ittici sulla rotta di Ulisse, Società consortile a r.l.», in Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori della pesca;

Viste l'istanza in data 5 febbraio 2009,con la quale la «Organizzazione di produttori ittici sulla rotta di Ulisse, società consortile a r.l.», con sede a Salerno, ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) 104/2000, il riconoscimento come organizzazione di produttori per le seguenti specie ittiche: sardine, tonnidi, calamari , moscardini, polpi, polpessa, seppie, totani, gamberi bianchi, gamberi rossi, pannocchie, scampi, naselli, sogliole, suri, triglie di fango, triglie di scoglio;

Considerato che la suddetta Organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 19 luglio 2008, repertorio n. 75047 per notaio Filippo Ansalone di Fisciano;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti alla suddetta organizzazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la «Organizzazione di produttori ittici sulla rotta di Ulisse, società consortile a r.l.», con sede a Salerno risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento 104/2000, articoli 5 e 6 e dal regolamento 2318/2001, art. 1;

Visto il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto di Salerno, in data 24 aprile 2009;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 luglio 2009 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al riconoscimento della suddetta Organizzazione di produttori;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 articoli 5 e 6, e del Regolamento (CE) 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'Organizzazione di Produttori della pesca denominata «Organizzazione di produttori ittici sulla rotta di Ulisse soc. consortile a r.l.», con sede a Salerno, per le seguenti specie ittiche: sardine, tonnidi, calamari, moscardini polpi, polpessa seppie, totani, gamberi bianchi, gamberi rossi, pannocchie, scampi, naselli, sogliole, suri, triglie di fango, triglie di scoglio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

p. *il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

09A12147
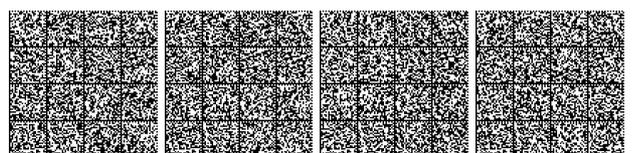
PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2009.

Prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per l'anno 2010.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacità non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG);

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e garantita dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che prevede la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del prezzo unitario delle citate fascette stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno successivo, fatte salve le modifiche relative ad eventuali variazioni dell'I.V.A;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del prezzo delle fascette in questione per l'anno 2010, così come comunicato, con nota prot. 64483 - 12 agosto 2009, dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Provvede

ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, alla pubblicazione del prezzo unitario delle fascette per i vini DOCG per l'anno 2010.

Il predetto prezzo unitario, comprensivo di I.V.A. al 20%, è fissato in:

euro 0,010315, per le fascette riferite alle varie categorie di vini D.O.C.G. di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, non adesivizzate;

euro 0,011112, per le fascette riferite alle varie categorie di vini D.O.C.G. di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, adesivizzate;

euro 0,011460, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione ad un colore, non adesivizzate;

euro 0,012372, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione ad un colore adesivizzate;

euro 0,012792, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione a tre colori, non adesivizzate;

euro 0,013524, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione a tre colori, adesivizzate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A12135

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Assegnazione di risorse per il finanziamento di interventi di ricostruzione e delle altre misure a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 (articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009). (Deliberazione n. 35/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n.33 e, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
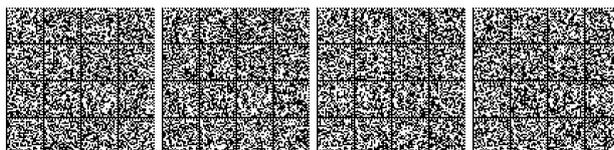
il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» convertito, con modificazioni, con legge in corso di pubblicazione alla data della presente delibera;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede, fra l'altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto-legge, un importo non inferiore a 2.000 e non superiore a 4.000 milioni di euro, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al citato Fondo strategico per il Paese;

Viste le altre disposizioni recate dal richiamato decreto-legge n. 39/2009 che prevedono interventi in favore delle popolazioni colpite dai citati eventi sismici a valere sulle risorse di cui al predetto art. 14, comma 1, oggetto della presente delibera, e in particolare:

l'art. 2, comma 11-*bis*, che riconosce un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, per le abitazioni principali;

l'art. 3, comma 1, che, alle lettere *a)* ed *e)*, prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la riparazione o ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione principale, in modo da coprire integralmente le relative spese, ovvero per la riparazione o ricostruzione di immobili adibiti ad uso non abitativo, nonché la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

l'art. 3, comma 1, che, alle lettere *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, prevede la concessione di indennizzi alle attività produttive e sociali e il ristoro dei danni a beni mobili, anche non registrati;

l'art. 8, comma 1, lettera *f)*, che prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto misure a valere sulle risorse oggetto della presente delibera e, in particolare:

l'ordinanza n. 3778 del 6 giugno 2009 che, al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.39/2009 e adibite ad abitazioni principali (valutate agibili con esito di tipo A), riconosce un contributo per le spese relative ai danni di lieve entità determinati dai predetti eventi sismici a favore dei proprietari di tali unità immobiliari, ovvero a favore dei titolari di altro diritto reale di godimento sulle stesse e prevede di fronteggiare i relativi oneri, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a carico delle disponibilità di cui al citato art. 14 del decreto-legge n. 39/2009;

l'ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 che, al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei Comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.39/2009 (valutate inagibili con esito di tipo B o C), riconosce a favore dei proprietari di tali unità immobiliari, ove si tratti di abitazione principale, un contributo diretto fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione dei danni determinati dai predetti eventi sismici e prevede altresì la corresponsione di contributi per la copertura parziale delle spese di riparazione di immobili diversi da quelli abitativi, nonché di immobili ad uso non abitativo danneggiati, fino alla copertura dell'80 per cento delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, per un importo non superiore a 80.000 euro;

l'ordinanza n. 3782 del 17 giugno 2009 che, all'art. 4, autorizza l'Agenzia delle entrate ad acquisire in locazione strutture prefabbricate nelle quali collocare temporaneamente i propri uffici, con oneri pari a 1.100.000 euro per il biennio 2009-2010;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2009), con la quale è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Vista la proposta n. SSSL/9648 del 24 giugno 2009 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale, in riferimento ai recenti eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo, viene proposta l'assegnazione pluriennale, a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la stessa Presidenza, dell'importo massimo disponibile previsto dal citato art. 14, comma 1, del decreto legge n. 39/2009 che, alla luce di alcune modifiche apportate in sede di conversione, ammonta a 3.955 milioni di euro;

Ritenuto di dover accogliere tale proposta al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009, con priorità per gli interventi a favore del patrimonio abitativo e in particolare per gli interventi a favore delle abitazioni principali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, tenuto conto delle richiamate disposizioni del decreto-legge n. 39/2009 che riconoscono la copertura integrale delle spese sostenute per la riparazione o ricostruzione di tali abitazioni;

Considerato che sono in via di adozione ulteriori provvedimenti attuativi del citato decreto-legge n. 39/2009;

Delibera:

1. Assegnazione delle risorse.

Per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009 di cui alle premesse, con priorità per gli interventi a favore del patrimonio abitativo, viene disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 3.955 milioni di euro in favore del presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, che è chiamato a coordinare gli interventi, a comunicare il fabbisogno

complessivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti nell'ambito delle assegnazioni annuali disposte da questo Comitato.

L'articolazione pluriennale di tali assegnazioni, a partire dal corrente anno 2009, sarà individuata con successive delibere di questo Comitato sulla base dei fabbisogni comunicati dallo stesso Commissario delegato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

2. Attività di monitoraggio.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 39/2009 richiamato in premessa, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi il presidente della regione Abruzzo si avvale dal 1° gennaio 2010 del Nucleo di valutazione istituito nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 110

09A12202

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001): prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino tratta 4 Lingotto - Bengasi (CUP J34C03000000001). Progetto definitivo e assegnazione definitiva finanziamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo ed ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti, in particolare, i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i., e in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 13, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che:

all'art. 2, comma 255, autorizza, tra l'altro, un contributo di 10 milioni di euro, per l'anno 2010, da destinare alla progettazione ed all'avvio - ai sensi della richiamata legge n. 443/2001 e s.m.i. - della linea metropolitana di Torino;

all'art. 2, comma 257, autorizza - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001 e s.m.i. - la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decor-

rere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, in parte finalizzati come indicato nella medesima disposizione;

Visto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che all'art. 5, comma 9, lettera *b)*, numero 5-*bis*), sostituisce il succitato comma 255, della legge n. 244/2007, prevedendo, tra l'altro, che il contributo autorizzato per la linea metropolitana della città di Torino sia quantificato nell'importo di 5 milioni di euro;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», la voce «Torino metropolitana», con un costo di 787,597 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche - ha confermato, all'allegato 2, la voce «Torino metropolitana», nel cui ambito è stato indicato il subintervento «Torino - Metropolitana: tratta 4 prolungamento Sud Lingotto-Bengasi»;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ha ripartito le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63.273 milioni di euro;

Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 9 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2009), con la quale questo Comitato, tra l'altro:

ha approvato, con prescrizioni e con una raccomandazione, il progetto preliminare del «Prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino - tratta 4 Lingotto-Bengasi»;

ha assegnato in via programmatica al suddetto intervento - a valere sulle risorse di cui alla citata legge n. 244/2007 - contributi suscettibili di sviluppare, complessivamente, un volume d'investimenti di euro 106.131.033;

ha subordinato l'assegnazione definitiva dei predetti contributi alle valutazioni ed ai pareri precisati al punto 2.3 della delibera stessa, da presentare a corredo del progetto definitivo;

ha fissato al 31 dicembre 2008 il termine entro cui il Ministero istruttore avrebbe dovuto sottoporre a questo Comitato il suddetto progetto definitivo;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2009), con la quale la dotazione del Fondo aree sottoutilizzate di cui alla citata delibera n. 166/2007, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, viene ridotta a 45.080,8 milioni di euro, di cui 27.027 milioni di euro da assegnare a favore delle regioni e province autonome;

Considerato che a valere sul predetto importo di 27.027 milioni di euro, la citata delibera n. 1/2009 assegna 833,358 milioni di euro alla regione Piemonte;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto del Programma attuativo regionale (PAR) presentato dal Ministero dello sviluppo economico relativo alla regione Piemonte, finanziato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili per il periodo 2007-2013 secondo quanto previsto dalla citata delibera n. 1/2009 di questo Comitato;

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170/2009), con la quale questo Comitato, a parziale modifica di quanto previsto dalla succitata delibera n. 9/2008, ha differito al 18 luglio 2009 il termine per la sottoposizione a questo Comitato del progetto definitivo concernente l'intervento sopra citato;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
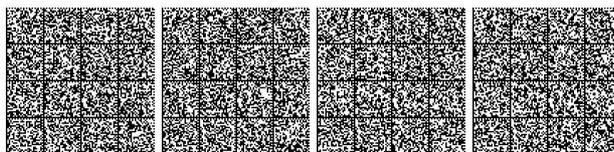
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi dell'art. 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'«Allegato opere infrastrutturali» al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2009-2013, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 4 luglio 2008, n. 69, che include nella tabella 3.11, recante «l'aggiornamento» della richiamata delibera n. 130/2006, l'infrastruttura «Torino metropolitana»;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009, S.O.), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche 2009», concernente il quadro degli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche da attivare a partire dall'anno 2009 e comprensiva, tra gli interventi di riassetto dei sistemi urbani e metropolitani da finanziare con contributo pubblico, dell'«Adeguamento sistemi metropolitani di Parma, Brescia, Bologna, Torino»;

Vista la nota 17 giugno 2009, n. 25113, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato del «Prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino - tratta 4 Lingotto-Bengasi» ed ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria relativa al predetto intervento, proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del relativo progetto definitivo e l'assegnazione definitiva del finanziamento attribuito all'intervento con la richiamata delibera n. 9/2008;

Viste le note 23 giugno 2009, n. 25917, e 25 giugno 2009, n. 26469, con le quali la suddetta Amministrazione ha trasmesso integrazioni e aggiornamenti della documentazione istruttoria;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'opera costituisce il prolungamento, verso l'area sud del comune di Torino, della linea 1 della metropolitana, già in esercizio nella tratta Collegno-Porta Nuova ed in costruzione nella successiva tratta Porta Nuova-Lingotto;

che il progetto individua un tracciato interamente in galleria unica a doppio binario, con partenza dalla stazione di Lingotto e con attestazione a Piazza Bengasi, e che inoltre il progetto stesso prevede la realizzazione di due stazioni («Italia 61» e «Bengasi»), di 2 pozzi intertratta di ventilazione, di un pozzo terminale di fine tratta e di un manufatto di bivio, posizionato in prossimità della predetta stazione di Lingotto, per consentire, in futuro, la realizzazione di un ramo della linea diretto verso la stazione ferroviaria di Lingotto e verso piazzale Caio Mario;

che il tratto compreso tra la stazione «Bengasi» ed il pozzo terminale sarà di lunghezza tale da consentire il posizionamento di 4 stalli, destinati all'inversione dei convogli ed al parcheggio di 3 treni;

che il parco rotabile, che in sede di progetto preliminare comprendeva 14 treni, è stato dapprima portato dal comune a 12 treni, che avrebbero comunque consentito di mantenere un cadenzamento dei transiti quasi uguale a quello previsto nel precedente assetto progettuale, ed è stato successivamente ridefinito dal comune, in sede di Conferenza di servizi, in 8 treni, al fine di contenere il costo globale dell'investimento entro il tetto di spesa valutato in sede di progetto preliminare;

che, con nota 1° dicembre 2008, n. 28054, il comune di Torino, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alle altre amministrazioni interessate ed agli Enti gestori delle interferenze;

che comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è stata data mediante avviso pubblicato il 14 marzo 2008 sui quotidiani «La Stampa», «Il Giornale» e «Italia Oggi»;

che in data 18 febbraio 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la Conferenza di servizi, conclusasi il successivo 16 marzo;

che i pareri acquisiti durante la suddetta Conferenza o pervenuti successivamente alla stessa, anche tramite il comune di Torino, sono favorevoli con osservazioni e/o prescrizioni;

che, in particolare, nel corso della riunione del 19 febbraio 2009, la Commissione interministeriale di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, come integrata ai sensi dell'art. 5, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ha formulato parere favorevole, in linea tecnico-economica sul progetto, «subordinatamente alle osservazioni e alle prescrizioni» inserite nella relazione per la Commissione stessa predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ma che in effetti la predetta relazione non riporta indicazioni da trasfondere in prescrizioni e/o raccomandazioni;
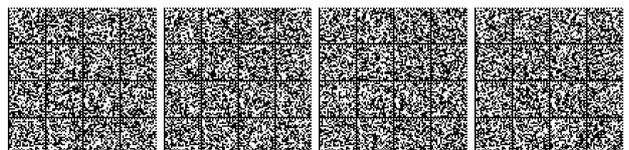
che, come evidenziato nella suddetta relazione, il progetto in esame non include la terza stazione, di cui in sede di progetto preliminare era stata raccomandata la valutazione dell'inserimento, in quanto la disposizione delle stazioni lungo la tratta è vincolata dal contesto urbano (presenza di un sottopasso veicolare da sottopassare e localizzazione delle stazioni in corrispondenza delle piazze);

che con nota 2 aprile 2009, n. 2936/DB12.06, la regione Piemonte ha trasmesso la delibera della Giunta regionale 30 marzo 2009, n. 48-11140, recante, tra l'altro, il proprio parere favorevole, con prescrizioni, in merito al progetto definitivo in questione;

che con nota 13 maggio 2009, n. 6102/09, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che con nota 28 maggio 2009, n. 11825, il comune di Torino ha reso noto al Ministero sopra citato la mancanza di osservazioni da parte del pubblico in merito al progetto in questione;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto, in apposito allegato, le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dagli Enti interessati al progetto e ha proposto le prescrizioni e le raccomandazioni da recepire in sede di approvazione del progetto stesso, esponendo i motivi in caso di mancato accoglimento delle suddette osservazioni;

che la relazione dà conto degli elaborati progettuali in cui sono riportati il programma di risoluzione delle interferenze e gli immobili da espropriare;

che l'elaborato del progetto definitivo «18_MTL-1T4A0DZOOGENR007-0-0» dà atto della rispondenza del suddetto progetto alle prescrizioni formulate in sede di approvazione del relativo progetto preliminare;

sotto l'aspetto attuativo:

che, come esposto nella citata delibera n. 9/2008, il soggetto aggiudicatore è il comune di Torino, il quale ha affidato la realizzazione dell'opera in questione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. (GTT);

che, come riportato nelle schede ex delibera n. 63/2003, i tempi di realizzazione dell'opera sono previsti in 60 mesi complessivi, di cui 6 mesi per le attività progettuali ed autorizzative residue, 6 mesi per la gara e l'appalto dei lavori, 46 mesi per la realizzazione e 2 mesi per la messa in esercizio dell'opera;

che il CUP assegnato all'opera è J34C03000000001;

sotto l'aspetto finanziario:

che, a fronte di un costo del progetto preliminare pari ad euro 193.551.722, al netto dell'IVA, il costo del progetto definitivo, trasmesso con la citata nota del 1° dicembre 2008, n. 28054, ammonta a euro 232.906.832, sempre al netto dell'IVA, articolati come segue:

(Importi in euro)

	IMPORTI	
VOCI	PARZIALI	TOTALI
Opere civili ed impianti civili ed elettrici	78.294.608	
Opere di mitigazione ambientale	5.141.716	
Espropri ed occupazioni	2.100.000	
Imprevisti, opere non contabilizzate, progettazione, direzione lavori, collaudi, comunicazione, spese generali, sicurezza	14.705.356	
TOTALE PARZIALE		100.241.680
Impianti di sistema e materiale rotabile		132.665.152
TOTALE GENERALE		232.906.832

che l'incremento dei costi rispetto al progetto preliminare, elaborato nel 2003, è imputato al maggior costo dei materiali da costruzione ed all'adeguamento del progetto alle nuove norme tecniche in materia di costruzioni;

che con successiva nota 17 febbraio 2009, n. 253 T6 5-7, depositata agli atti della Conferenza di servizi, il comune di Torino ha ricondotto il maggior costo dell'investimento al costo del progetto preliminare, ottimizzando parti dell'opera di futura utilità e differendo ad un successivo finanziamento l'acquisto di parte del materiale rotabile e di alcune implementazioni del sistema;

che, in particolare, sono stati individuati i seguenti interventi di riduzione dei costi: realizzazione di un impianto per il trattamento ed il successivo riutilizzo del materiale scavato in luogo del collocamento in discarica del materiale stesso; realizzazione del manufatto di bivio solo per la parte strettamente necessaria alla realizzazione della tratta; avvio dei cantieri in tempi ridotti per applicare il valore di attualizzazione dei costi del 3 per cento in luogo del 5 ipotizzato in precedenza; rinuncia alla realizzazione del sistema di comunicazione per le gallerie e le stazioni nonché alla realizzazione del sistema di videoinformazione a bordo dei veicoli; riduzione del numero dei rotabili da 12 a 8;
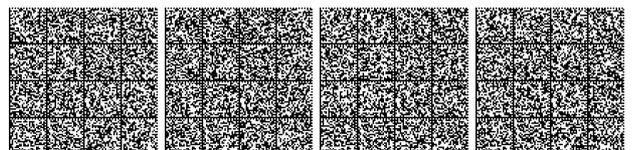
che come risulta dalla succitata relazione predisposta per la Commissione di cui alla richiamata legge n. 1042/1969, i prezzi utilizzati per le stime dei costi del progetto definitivo sono desunti da prezziari ufficiali di recente edizione, quale quello della regione Piemonte - edizione 2008, a eccezione di alcuni nuovi prezzi per i quali è stata effettuata apposita analisi, che il costo chilometrico della tratta, escluso il materiale rotabile, risulta confrontabile con il costo rivalutato della precedente tratta Porta Nuova-Lingotto ed è allineato con gli attuali valori di mercato relativi alla realizzazione di opere similari e che infine la proposta di riallineamento del costo del progetto definitivo al costo del progetto preliminare è ritenuta ammissibile, in quanto viene comunque realizzata una tratta funzionale ed in quanto le prestazioni del sistema rimodulato sono non inferiori a quelle delle tratte già realizzate;

che per effetto della suddetta rimodulazione dei costi del progetto definitivo, il quadro economico finale dell'opera prevede un costo di euro 193.551.722, al netto dell'IVA, così articolato:

(Importi in euro)

	IMPORTI	
VOCI	PARZIALI	TOTALI
Opere civili ed impianti civili ed elettrici	74.237.325	
Opere di mitigazione ambientale	2.359.881	
Espropri ed occupazioni	2.100.000	
Imprevisti, opere non contabilizzate, progettazione, direzione lavori, collaudi, comunicazione, spese generali, sicurezza	13.818.581	
TOTALE PARZIALE		92.515.787
Impianti di sistema e materiale rotabile		101.035.935
TOTALE GENERALE		193.551.722

che, tenuto conto della riduzione del finanziamento a valere sulle risorse stanziate dall'art. 2, comma 255, della legge n. 244/2007, peraltro non considerata nella relazione del Ministero istruttore, e tenuto altresì conto della corrispondente integrazione del finanziamento stesso, assicurata dalla regione Piemonte con la nota sotto richiamata, il suddetto costo di euro 193.551.722 risulta finanziato come segue:

(Importi in euro)

FINANZIATORE	IMPORTO
Stato: - art. 2, c. 255, legge n. 244/2007 ………….. 5.000.000 - art. 2, c. 257, legge n. 244/2007 …...…….. 106.131.033	111.131.033
Regione Piemonte (fondi FAS - delibera G.R. 21 gennaio 2008, n. 26-8059) [1]	30.000.000
Regione Piemonte (nota 25 giugno 2009, n. 10509/SB0100/1.45) [2]	5.000.000
Comune di Torino (delibera G.C. 18 gennaio 2008, n. 269/22) [3]	40.000.000
Concessionario GTT (delibera C.d.A. 21 gennaio 2008, n. 8) [4]	7.420.689
TOTALE	193.551.722

[1] Finanziamento confermato con delibera della Giunta regionale 30 marzo 2009, n. 48-11140.

[2] Comunicazione integrata dalla nota 25 giugno 2009, n. 971/U.C./TRP, con cui la regione precisa che il finanziamento sarà imputato «sui fondi FAS regionali, già individuati nell'ambito dei propri strumenti di programmazione finanziaria».

[3] Delibera concernente il «Prolungamento sud della linea 1 della metropolitana automatica di Torino, tratta Lingotto-piazza Bengasi. Approvazione delle modalità di finanziamento della spesa».

[4] Delibera di approvazione del piano economico-finanziario e dell'impegno al finanziamento.

che l'Unità tecnica finanza di progetto ha rilevato la coerenza del piano economico-finanziario con le previsioni della delibera n. 11/2004 e la congruità del contributo statale con gli indicatori di redditività del progetto, sollecitando peraltro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a una verifica del livello delle tariffe relative all'opera in esame, livello che reputa troppo contenuto rispetto a quello di altri Paesi europei;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del «Prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino - tratta 4 Lingotto-Bengasi» illustrato nella «presa d'atto».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3. Gli elaborati del progetto definitivo in cui sono indicati gli immobili da espropriare sono riportati nella parte 1ª dell'allegato 2 alla presente delibera, di cui l'allegato stesso forma parte integrante, mentre gli elaborati del medesimo progetto in cui è riportato il programma di risoluzione delle interferenze sono indicati nella parte 2ª del predetto allegato 2.

1.4. Il soggetto aggiudicatore dovrà assicurare che i rotabili, il cui costo - come esposto nella precedente «presa d'atto» - è incluso nel costo di realizzazione dell'intervento e che sono quindi almeno in parte a carico della finanza pubblica, restino di proprietà pubblica.

2. Assegnazione definitiva contributi.

2.1. Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.1, e ad integrazione delle risorse stanziate dall'art. 2, comma 255, della legge n. 244/2007, sono definitivamente concessi i seguenti contributi, assegnati programmaticamente con la delibera n. 9/2008:

euro 4.954.343 per 15 anni, a valere sulle risorse recate dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, con decorrenza 2009;

euro 4.954.436 per 15 anni, a valere sulle risorse recate dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, con decorrenza 2010.

I suddetti contributi costituiscono il tetto massimo di apporto finanziario all'opera a carico delle risorse destinate al finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche.

3. Disposizioni finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato al punto 1.1 della presente delibera.

3.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.2.

Il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

3.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informerà questo Comitato in merito alle iniziative intraprese al fine di applicare alle metropolitane regimi tariffari omogenei a quelli di altri Paesi europei.

3.4. Il suddetto Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5. In adesione alla richiesta rappresentata nella nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere citata in premessa, dovrà essere stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura competente UTG, il comune di Torino e GTT, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera. Esso dovrà inoltre recepire eventuali ulteriori indicazioni formulate dal suddetto Comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il Comitato stesso provvederà a comunicare alla citata Prefettura.

3.6. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario del Cipe: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 111
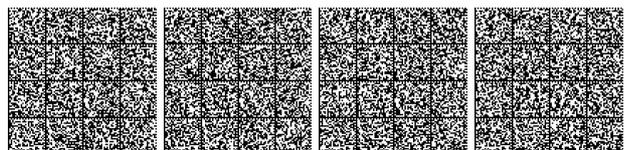
ALLEGATO *1*

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI TORINO

Tratta 4 Lingotto – Bengasi

PRESCRIZIONI

1) Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, la documentazione grafica (prospetti e sezioni) delle stazioni, riferite ai prospetti delle vie e/o piazze nelle quali verranno collocate.

2) I provvedimenti da adottare per gli scavi a cielo aperto dovranno essere concordati con la Soprintendenza archeologica del Piemonte in fase di stesura del progetto esecutivo così come già previsto nel capitolato speciale d'appalto, parte B, sezione 2 - descrizione delle lavorazioni, specifiche tecniche e prescrizioni - opere civili, sezione n. 20 - salvaguardia archeologica.

3) Tutti i lavori di scavo, di scotico e di movimento terra fino al raggiungimento dei depositi naturali, sia inerenti la realizzazione dell'opera, sia conseguenti agli interventi accessori, anche provvisori (viabilità e zone di cantiere, impianti per il trasporto dei detriti, ...) dovranno essere seguiti da operatori archeologi di provata esperienza, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza archeologica del Piemonte, inoltre tale attività sarà opportuno estenderla anche per le operazioni di bonifica bellica.

4) Il layout al piano strada delle griglie del sistema di ventilazione meccanica dovrà essere oggetto di un approfondimento, da valutare con il Comando provinciale di VV.FF., volto a garantire la adeguata protezione dell'infrastruttura rispetto a possibili situazioni di rischio proprie dell' ambito urbano.

5) L'esodo, in condizioni di emergenza, dei soggetti con disabilità motorie, fruenti l'infrastruttura, dovrà essere oggetto di un approfondito studio visto che l'esercizio dei convogli e delle stazioni è previsto completamente automatizzato e quindi senza la presenza continua di personale del gestore (cosi come richiamato dall'art. 4.6. del D.M. 236/1989, art. 8.3 dell'allegato VIII al D.M. 10 marzo 1998, artt. 3.1. - 4. dell'allegato alla Circolare M.I. 1 marzo 2002, n. 4, prot. n. P244/4122).

6) I sistemi di comunicazione disponibili per la piena operatività delle squadre di soccorso VF, necessitano di uno studio più approfondito per l'eventuale dotazione di impianti fissi dedicati. come disposto dal D. Lgs. 264/2006 ed al D.M. 28 ottobre 2005, e come auspicato dalla Direzione centrale competente del Ministero degli Interni con nota prot. TLC 1342/2007/1 - 28101 del 20 marzo 2007.

7) Al fine di garantire la non propagazione dei fumi nei tratti previsti per l'evacuazione, si richiede un approfondito studio di dettaglio per verificare l'efficacia del sistema di protezione attiva dei percorsi protetti di sfollamento al piano banchina.

8) In base ai vigenti standards tecnici degli Enti di normazione: UNI 10779, UN EN 12845, UNI 11292, e rammentando che il 30 settembre 2007 è stato il termine del periodo di compresenza con le norme UNI 9489, UNE 9490, gli impianti di protezione attiva antincendi ad idranti e sprinkler dovranno essere oggetto di approfondimento tecnico volto a recepire l'evoluzione normativa di riferimento.

9) Poiché l'attuale esercizio della Linea 1 della metropolitana prevede per i convogli l'immissione/l'uscita dalla linea e lo stazionamento presso il comprensorio tecnico e comunque in aree terze alla stessa galleria di linea. Diversamente, il progetto in questione appare prevedere in retrostazione Bengasi un tratto di linea con n. 3 stalli dedicati allo stazionamento dei convogli. Tale soluzione appare comportare una specificità di rischio per la situazione di compresenza ravvicinata di convogli rispetto all'ordinario esercizio dell'intera linea.
Dovranno essere approfondite le misure di mitigazione del rischio in termini di protezione attiva e passiva antincendi ex art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008.

10) In fase di progettazione esecutiva, il proponente (GTT s.p.a.) dovrà produrre agli Enti finanziatori un unico documento aggiornato comprensivo di tutti quelli presentati fino ad ora, che recepisca le osservazioni espresse dagli enti durante le varie riunioni/conferenze, e che definisca in modo preciso la gestione dei materiali scavati, siano essi rifiuti o terre e rocce, sia per quanto riguarda le modalità di deposito, che la caratterizzazione analitica periodica durante le opere di scavo.

11) Sarà necessario presentare apposito progetto così come previsto dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006, relativo al bilancio degli inerti e l'utilizzo degli stessi presso il sito di produzione che potrà avvenire solo in minima parte con il materiale prodotto dagli scavi.

12) L'impianto di trattamento rifiuti citato nella "Relazione di chiarimento spontaneo ", dovrà essere progettato nel dettaglio e presentato alle Autorità competenti per ottenere le necessarie autorizzazioni di legge.

13) Si richiede che il piano di monitoraggio ambientale sia redatto sotto forma di documento unitario, continuamente aggiornato; il proponente dovrà necessariamente far riferimento al progetto esecutivo e alle prescrizioni pertinenti eventualmente contenute al termine dei procedimenti amministrativi tuttora in atto.

14) Particolare attenzione dovrà essere data alla gestione dei dati, all'adozione di strumenti Web -GIS ed in particolare al processo di gestione delle emergenze, criticità o anomalie riscontrate in fase di monitoraggio.

15) A seguito dell'approvazione finale del progetto definitivo il proponente dovrà concordare con il Dipartimento ARPA territorialmente competente e con il Comune di Torino le modalità e le tempistiche di attuazione di tutte le attività di monitoraggio ivi compreso il sistema di gestione dei dati ambientali, così come in parte definito al punto 11) della "Relazione di chiarimento spontaneo " fornita dal proponente.

16) Occorre rilevare con cadenza almeno bimestrale tutti i livelli piezometrici (anche quelli inerenti alla tratta Porta Nuova-Lingotto attualmente in costruzione) ed inviare contemporaneamente i risultati alla Struttura SC06, rammentando che in occasione di eventi meteorici particolarmente prolungati ed intensi le letture dovranno essere eseguite con cadenza almeno settimanale.

17) In prossimità di edifici sensibili (fabbricati con più piani interrarti), ubicati lato monte della linea metropolitana (ovest), occorre verificare che sia stato installato almeno un piezometro al fine di monitorare che il livello della falda non interferisca con i piani interrati.
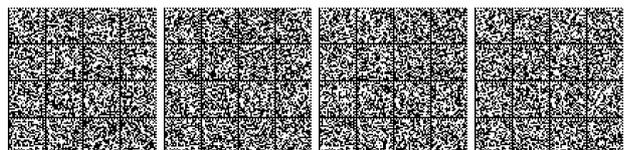
18) Risulta indispensabile dare piena attuazione a tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio previste "nell'allegato A - Prescrizioni alla determinazione del Comune di Torino n. 324 del 30 maggio 2005" sia in fase di progetto esecutivo, sia nella predisposizione dei capitolati d'appalto.

19) Con i competenti uffici comunali dovranno essere definiti in fase esecutiva i protocolli operativo-gestionali di pulizia dei principali percorsi stradali utilizzati dai mezzi di cantiere (perimetrazione delle aree interessate dai cantieri, qualificazione delle strade interessate e quantificazione del servizio di spazzatura meccanizzata).

20) In merito alla stazione "Italia 61", occorre rivedere la posizione dell'uscita, della griglia e dell'ascensore, coordinando l'intervento con la costruenda nuova sede della Regione Piemonte.

21) Per quanto riguarda l'assetto della viabilità e l'inquinamento atmosferico/acustico/ vibrazionale, dovrà essere osservata particolare attenzione nel corso dei lavori.

22) Dovrà essere limitato al minimo indispensabile l'utilizzo di gruppi elettrogeni. Il funzionamento di impianti fissi e/o mobili all'interno delle aree di cantiere dovrà avvenire prioritariamente tramite alimentazione di rete.

23) La richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/1995, art. 5 Legge regionale n. 52/2000, del titolo IV del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico dovrà essere corredata della documentazione di impatto acustico per ogni area di cantiere, come da D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616.

24) Dovrà essere individuato un tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n. 447/1995, con l'incarico di seguire l'evoluzione delle attività di cantiere sotto il profilo acustico, individuare le migliori soluzioni di abbattimento del rumore per ciascuna sorgente sonora presente nelle aree di cantiere e progettare eventuali misure aggiuntive di tutela ambientale. Tale figura dovrà svolgere anche il ruolo di interlocutore con gli organi preposti al controllo in merito alle problematiche di carattere acustico. Il tecnico competente in acustica, o un suo sostituto, dovrà essere sempre reperibile durante lo svolgimento dei lavori.

25) Durante lo svolgimento delle attività di cantiere, dovrà essere eseguita una serie di monitoraggi acustici atti a verificare la correttezza di quanto previsto nello studio di impatto acustico di dettaglio. Le modalità di acquisizione e di analisi dei dati di monitoraggio dovranno essere preventivamente concordate con la Città di Torino e con ARPA Piemonte. Nel caso i dati rilevati durante il monitoraggio mostrassero un superamento dei livelli sonori previsti nello studio di impatto acustico ed autorizzati in deroga, dovrà essere adottato un "piano di coordinamento" contenente azioni ed interventi di contenimento dell'impatto acustico ed il cui contenuto dovrà essere preventivamente concordato con la Città di Torino e con ARPA Piemonte.

26) L'organizzazione dei turni di lavoro dovrà seguire criteri finalizzati a diminuire l'impatto acustico nelle ore più sensibili (06:00-08:00 e 19:00-22:00); occorre evitare, inoltre, ove tecnicamente possibile, le lavorazioni più rumorose nel periodo notturno 22:00-06:00.

27) In merito alle terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione delle stazioni "Italia 61" e "Bengasi" quantificate in 90.849 mc, dovranno essere individuati e comunicati, ai sensi dell'applicazione dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., gli eventuali siti di stoccaggio temporanei del materiale di scavo, le opere e gli interventi in cui sarà riutilizzato in modo certo e integrale il suddetto materiale. Inoltre dovranno essere definite le modalità di tracciabilità durante le fasi di scavo, trasporto e riutilizzo dello stesso.

28) In sede di progettazione esecutiva dovranno essere definiti e comunicati i centri autorizzati presso i quali saranno conferite le terre e rocce da scavo, secondo la normativa vigente in materia di rifiuti, altresì sempre in sede di progettazione esecutiva dovranno essere indicate il le modalità ed i percorsi previsti per il trasporto del materiale scavato al fine di verificare la compatibilità con il sistema viario e gli accorgimenti di mitigazione ambientale che saranno adattati durante le predette lavorazioni.

29) In sede di progettazione esecutiva dovrà essere presentata una modellazione numerica nell'area della stazione Bengasi, che preveda anche la presenza del futuro parcheggio interrato, al fine di valutare l'effetto barriera dei due manufatti sulla falda superficiale.

30) Dovranno essere ottemperate le prescrizioni emanate dal Comune di Torino contenute nel parere formulato con Determina n. 324 del 30 maggio 2005 durante la procedura di verifica di compatibilità ambientale, di cui all'art. 10 della Legge regionale n. 40/1996.

31) Il piano di monitoraggio sulle diverse matrici ambientali, dovrà essere concordato con il Comune di Torino e ARPA Piemonte, durante tutte le fasi (ante, corso d'opera, post).

32) Con riferimento al disegno del progetto definitivo n. MTL1T4A0DDGASBGS001 Rev. 1/A (Stazione Bengasi) relativo all'interferenza con tubazioni teleriscaldamento, dovrà essere previsto uno spostamento di circa 70 m, così come già previsto nel preventivo inoltrato da AES con lettera prot. 08260DEF0340.

33) Con riferimento al disegno del progetto definitivo n. MTL1T4A0 DDGAPB2S001 Rev. 0/0 (Pozzo di ventilazione PB2), dovrà essere previsto lo spostamento delle tubazioni DN150 che interferiscono con il futuro spostamento della condotta fognaria e acquedotto. L'importo relativo a tale spostamento verrà quindi inserito nella revisione del preventivo in sede di progetto esecutivo.

34) Dovrà essere specificata nel progetto esecutivo la precisa ubicazione della nuova cabina gas che sostituirà quella dimessa e la cui nuova collocazione è prevista nello spartitraffico di Via Vigliani.

35) Per quanto concerne lo spostamento dei sottoservizi, relativi alla Telecom Italia, per la stazione Bengasi occorrerà in fase esecutiva verificare l'effettiva interferenza delle Camerette D16 e A13 per il momento considerate interferenti sugli elaborati cartografici.
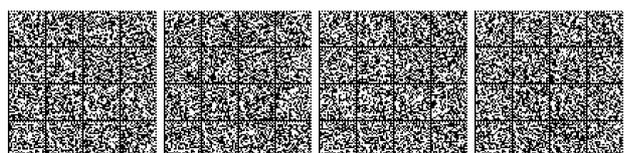
RACCOMANDAZIONI

1) Si suggerisce di ribattezzare la stazione "Italia 61" con il nuovo nome di "Regione Piemonte".
2) Se si intende conferire il materiale proveniente dalla scavo della galleria, ora gestito come rifiuto, presso il sito di Strada del Francese (già autorizzato dalla Città di Torino con determinazione dirigenziale n. 444 del 29 luglio 2008 quale area di deposito degli stessi materiali gestiti come terre rocce da scavo), lo stesso deve essere autorizzato ai sensi della normativa vigente.
3) Nel caso in cui le opere di scavo interferiscano con siti contaminati, i materiali derivanti non potranno essere gestiti come terre e rocce, indipendentemente dalla loro composizione analitica, così come riportato nel comma 1, lettera e) dell'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006.
4) I presidi di bonifica delle gomme degli automezzi utilizzati durante il trasporto dello smarino non siano delle semplici vasche ad immersione ma siano dotati di sistemi di decantazione/filtrazione e ricircolo delle acque.
5) Occorre prevedere e per lo meno elencare in apposito documento progettuale eventuali sistemi da mettersi in atto al fine di abbattere il livello della falda qualora si verificassero allagamenti dei piani interrati di fabbricati.
6) Per quanto riguarda le tubazioni del gas DN250 (MPB) e DN350 (BP) interferenti con l'accesso ovest della stazione di Bengasi, si raccomanda di mantenerli sospesi nel corso degli scavi prevedendo eventualmente l'alternativa realizzazione di un by-pass.

ALLEGATO 2
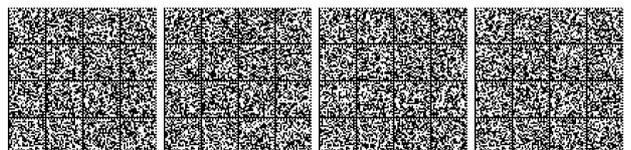
PARTE I – INTERFERENZE

MTL1T4A0DZOOGENR004	ATTIVITA' VARIE A RIMBORSO PREVENTIVI DEGLI ENTI GESTORI PER LA DEVIAZIONE DEI PRINCIPALI SOTTOSERVIZI		
MTL1T4A0DZOOGENC001.7	OPERE CIVILI	COMPUTO METRICO	DEVIAZIONE SOTTOSERVIZI
MTL1T4AODZOOGEN0002.7	OPERE CIVILI	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	DEVIAZIONE SOTTOSERVIZI
MTL1T4A0DDOTGENR001	TRATTA LINGOTTO BENGASI	Relazione generale	
MTL1T4A0DDFOBIVS001	MANUFATTO DI BIVIO	Reti fognarie (SMAT)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDACBIVS001	MANUFATTO DI BIVIO	Rete acquedotto (SMAT)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDGABIVS001	MANUFATTO DI BIVIO	Rete distribuzione gas e teleriscaldamento (AES)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDEABIVS001	MANUFATTO DI BIVIO	Rete elettrica (AEM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDISBIVS001	MANUFATTO DI BIVIO	Impianti semaforici e illuminazione pubblica (AEM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTABIVS001	MANUFATTO DI BIVIO	Reti telefoniche e fibre ottiche (ALBACOM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTCBIVS001	MANUFATTO DI BIVIO	Reti telefoniche e fibre ottiche (COLT)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTFBIVS001	MANUFATTO DI BIVIO	Reti telefoniche e fibre ottiche (FASTWEB)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTTBIVS001	MANUFATTO DI BIVIO	Reti telefoniche e fibre ottiche (TELECOM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTUBIVS001	MANUFATTO DI BIVIO	Reti telefoniche e fibre ottiche (UNIVERSITA)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTWBIVS001	MANUFATTO DI BIVIO	Reti telefoniche e fibre ottiche (WIND)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDGTBIVS001	MANUFATTO DI BIVIO	Cavi tranviari e fibre ottiche(GTT)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDEAPB1S001	POZZO DI VENTILAZIONE PB1	Rete elettrica (AEM)	PLANIMETRIA

MTL1T4A0DDTTPB1S001	POZZO DI VENTILAZIONE PB1	Reti telefoniche e fibre ottiche (TELECOM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDFOSISS001	STAZIONE ITALIA 61	Reti fognarie (SMAT)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDACSISS001	STAZIONE ITALIA 61	Rete acquedotto (SMAT)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDGASISS001	STAZIONE ITALIA 61	Rete distribuzione gas e teleriscaldamento (AES)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDEASISS001	STAZIONE ITALIA 61	Rete elettrica (AEM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDISSISS001	STAZIONE ITALIA 61	Impianti semaforici e illuminazione pubblica (AEM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTASISS001	STAZIONE ITALIA 61	Reti telefoniche e fibre ottiche (ALBACOM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTCSISS001	STAZIONE ITALIA 61	Reti telefoniche e fibre ottiche (COLI)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTFSISS001	STAZIONE ITALIA 61	Reti telefoniche e fibre ottiche (FASTWEB)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTTSISS001	STAZIONE ITALIA 61	Reti telefoniche e fibre ottiche (TELECOM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTUSISS001	STAZIONE ITALIA 61	Reti telefoniche e fibre ottiche (UNI VERSITA')	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTWSISS001	STAZIONE ITALIA 61	Reti telefoniche e fibre ottiche (WIND)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDGTSISS001	STAZIONE ITALIA 61	Cavi tranviari e fibre ottiche (GTT)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDFOPB2S001	POZZO DI VENTILAZIONE PB2	Reti fognarie (SMAT)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDACPB2S001	POZZO DI VENTILAZIONE PB2	Rete acquedotto (SMAT)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDGAPB2S001	POZZODI VENTILAZIONE PB2	Rete distribuz. Gas e teleriscaldamento (AES)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDEAPB2S001	POZZO DI VENTILAZIONE PB2	Rete elettrica (AEM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDISPB2S001	POZZO DI VENTILAZIONE PB2	Impianti semaforici e illumin. pubblica (AEM)	PLANIMETRIA
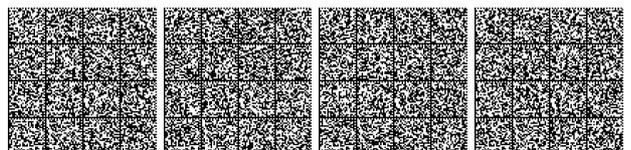
MTL1T4A0DDTFPB2S001	POZZO DI VENTILAZIONE PB2	Reti telefoniche e fibre ottiche (FASTWEB)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTTPB2S001	POZZO DI VENTILAZIONE PB2	Reti telefoniche e fibre ottiche (TELECOM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDGTPB2S001	POZZO DI VENTILAZIONE PB2	Cavi tranviari e fibre ottiche (GTT)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDFOSBGS001	STAZIONE BENGASI	Reti fognarie (SMAT)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDACSBGS001	STAZIONE BENGASI	Rete acquedotto (SMAT)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDGASBGS001	STAZIONE BENGASI	Rete distribuzione Gas e teleriscaldamento (AES)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDEASBGS001	STAZIONE BENGASI	Rete elettrica (AEM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDISSBGS001	STAZIONE BENGASI	Impianti semaforici e illuminazione pubblica (AEM)	PLANIMETRIA
MTL1T4AODDTFSBGS001	STAZIONE BENGASI	Reti telefoniche e fibre ottiche (FASTWEB)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTTSBGS001	STAZIONE BENGASI	Reti telefoniche e fibre ottiche (TELECOM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDACPBTS001	POZZO TERMINALE PBT	Rete acquedotto (SMAT)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDGAPBTS001	POZZO TERMINALE PBT	Rete distribuzione gas (ITALGAS)	PLANIMETRIA
MTL1T4AODDEAPBTS001	POZZO TERMINALE PBT	Rete elettrica (AEM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDISPBTS001	POZZO TERMINALE PBT	Illuminaz. pubblica (COMUNE DI MONCALIERI)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTFPBTS001	POZZO TERMINALE PBT	Reti telefoniche e fibre ottiche (FASTWEB)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDTTPBTS001	POZZO TERMINALE PBT	Reti telefoniche e fibre ottiche (TELECOM)	PLANIMETRIA
MTL1T4A0DDOTGENS001	OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI	sezioni tipologiche	
MTL1T4A0DDPCGENS001	SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI	particolari costruttivi	tav. 1/2
MTL1T4A0DDPCGENS002	SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI	particolari costruttivi	tav. 2/2

PARTE II - ESPROPRI

MTL1T4A0DESPGENC001	ESPROPRI, OCCUPAZIONI E ASSERVIMENTI	STIMA ECONOMICA	
MTL1T4A0DESPGENR001	ESPROPRIAZIONI, ASSERVIMENTI E OCCUPAZIONI	RELAZIONE	
MTL1T4A0DESPGENR002	ESPROPRIAZIONI ASSERVIMENTI E OCCUPAZIONI	ELENCO DELLE DITTE PROPRIETARIE	
MTL1T4A0DESPGENS001	ESPROPRIAZIONI, ASSERVIMENTI E OCCUPAZIONI	PIANO PARTICELLARE TAVOLA 1	COMUNE DI TORINO
MTL1T4A0DESPGENS002	ESPROPRIAZIONI, ASSERVIMENTI E OCCUPAZIONI	PIANO PARTICELLARE TAVOLA2	COMUNE DI TORINO
MTL1T4A0DESPGENS003	ESPROPRIAZIONI, ASSERVIMENTI E OCCUPAZIONI	PIANO PARTICELLARE TAVOLA3	COMUNE DI MONCALIERI

ALLEGATO *3*

Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, Comune e GTT

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.
In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

- necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, di GTT, il quale si fa garante – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera;
- necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta dell'esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
- necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre eventuali affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
- necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e GTT – d'intesa tra loro – definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie, previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;
- necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;
- necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
- necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

09A12206

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca, su rinuncia, dell'abilitazione all'organismo «A.N.C.C.P. S.r.l.», ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 18 settembre 2009, preso atto della comunicazione datata 7 luglio 2009, prot. MI n. 0007913, del 17 luglio 2009, dell'organismo «A.N.C.C.P. S.r.l.», con sede in Milano, via Rombon n. 11, l'abilitazione concessa con i decreti n. 15 del 7 ottobre 2004 e n. 27 del 1º agosto 2005, all'espletamento dell'attestazione della conformità ai sensi della direttiva 89/106/CEE, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», è revocata.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

09A12103

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto dei lavori di dragaggio specchi d'acqua Molo Ichnusa Porto di Cagliari, presentato dall'Autorità portuale di Cagliari, in Stazione Marittima Molo Sanità.

Con la determinazione direttoriale DSA-2009-0025533 28 settembre 2009 della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato espresso il pronunciamento interlocutorio negativo all'esclusione della V.I.A. del progetto dei lavori di dragaggio specchi d'acqua Molo Ichnusa Porto di Cagliari, presentato dall'Autorità portuale di Cagliari, con sede in Stazione Marittima Molo Sanità - 09123 Cagliari.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta deteminazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A12110

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-243) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.